

LXIX.

TORNATA DI SABATO 23 NOVEMBRE 1895

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VILLA.

INDICE.

Disegno di legge (Seguito della discussione)	2465
Credito fondiario:	
Oratori:	
BALENZANO, <i>relatore</i>	Pag. 2466
	2468-69-70-72-76-77-78 81-83-86
BARAZZUOLI, <i>ministro di agricoltura e commercio</i>	2466
	2468-69-70-73-74-76-78-79-80-82-83-84-86-92-93
CALVI	2466-68-78
CAPRUZZI	2477-79-80-82
COLUMBO-QUATTROFRATI	2475-76
GIANTURCO	2471-79-80
LUZZATI IPPOLITO	2466
MORELLI-GUALTIEROTTI	2467
	2470-75-76-77
NOCITO	2492
SONNINO, <i>ministro del tesoro</i>	2484-89-93
VISCHI	2486
Interrogazioni:	
Affrancazioni di capitali che si effettuano dagli	
Enti morali:	
Oratori:	
DANEO, <i>sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	2460-61
SCHIRATTI	2460
Straordinari delle intendenze di finanza:	
Oratori:	
BOSELLI, <i>ministro delle finanze</i>	2462
MONTAGNA	2463
Diritto elettorale dei congedati:	
Oratori:	
AGNINI	2463-65
GALLI, <i>sotto-segretario di Stato per l'interno</i>	2463-65
MOCENNI, <i>ministro della guerra</i>	2463-64

La seduta comincia alle 14. 10.

Rinuncia alla domanda di votazione nominale.

Presidente. Ieri la Camera, all'ultimo momento, quando era stata chiamata a dare il suo voto nominale sulla proposta dell'onore-

vole Imbriani, non si trovò in numero. Per consuetudine invalsa non si può procedere ad altri lavori se non rinnovando la votazione, la quale, una volta cominciata, non può in nessun modo essere interrotta. Fu però ammesso in qualche occasione che, ritirandosi la domanda di votazione nominale, si procedesse oltre nell'ordine del giorno. Ma se non è ritirata la domanda si dovrà, ripeto, ripetere la votazione.

Pansini. Io sono uno dei firmatari della domanda per la votazione nominale e per conto mio ritiro la mia firma.

Presidente. Onorevole Garavetti?

Garavetti. La ritiro anch'io!

Presidente. Onorevole Caldesi?

Caldesi. La ritiro.

Presidente. Avendo alcuni dei sottoscrittori ritirata la loro firma dalla domanda di votazione nominale, e mancando quindi il numero dei firmatari voluto dal regolamento, non si può procedere alla votazione.

Se non vi sono osservazioni in contrario, andremo oltre.

Si dia lettura del processo verbale della seduta precedente.

Borgatta, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli: Pozzi, di giorni 2; Corsi, di 30. Per motivi di salute

gli onorevoli: Ridolfi, di giorni 15; Compagna, di 8; Peyrot, di 15.

(Sono conceduti).

Interrogazioni.

Presidente. Procederemo ora alle interrogazioni che sono nell'ordine del giorno.

La prima è quella dell'onorevole Mazza al ministro delle poste e dei telegrafi.

È presente l'onorevole Mazza?

(Non è presente).

La sua interrogazione allora s'intende decaduta.

Viene seconda l'interrogazione dell'onorevole Schiratti, alla quale risponde l'onorevole sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia.

L'onorevole Schiratti interroga il ministro di grazia e giustizia per sapere « se non creda provvedere affinché i pagamenti e le affrancazioni di capitali che si effettuano dagli Enti morali, od agli Enti morali fuori della residenza dei subeconomi dei benefici vacanti, possano effettuarsi senza l'intervento personale del subeconoimo che apporta inutili, gravi e sproporzionate spese agli interessati. »

L'onorevole sotto-segretario di Stato ha facoltà di parlare.

Danco, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia. L'onorevole Schiratti si lagna che nei pagamenti e nelle esazioni che si debbono fare (ed io credo specialmente nelle Province lombarde e venete) da parte di enti morali, o nell'interesse di enti ecclesiastici, si prescriva abitualmente l'intervento del sub-econoimo dei benefici vacanti, e suppone che ciò possa arrecare spese troppo gravi a carico degli enti interessati.

Ora, per quanto almeno riguarda l'azione del Ministero di grazia e giustizia, io posso assicurare l'onorevole interrogante che non si è mai prescritto alle autorità dipendenti che debba esigersi sempre l'intervento del sub-econoimo dei benefici vacanti, ed anzi si è sempre inculcato che esso debba limitarsi ai casi speciali, nei quali, o il prefetto della Provincia, o il procuratore generale, o l'econoimo generale per speciali circostanze credero questo intervento necessario.

Invero molte volte fu presentato al Ministero il quesito se questo intervento si dovesse imporre come cosa necessaria in tutti

questi pagamenti, in tutte queste esazioni. Ma il Ministero anche recentemente (come del resto già da parecchi anni) ha sempre rifiutato dallo stabilire la massima generale di questo intervento, volendo che esso fosse solamente prescritto nei casi in cui ciò era necessario.

L'onorevole Schiratti sa che nel 1893 emanò un Decreto Reale, col quale, per tutto ciò che si riferisce ad esazioni inferiori alla somma di lire cinque mila, si delegarono i procuratori generali a rappresentare il Ministero e ad esercitarne le funzioni.

Quindi per quanto si riferisce a esazioni di somme inferiori alle cinque mila lire non potrei dargli una risposta recisa, sfuggendo la cosa alla diretta azione del Ministero; ma dirò che il Ministero non ha lagnanze e non ha ragione per credere che da parte dei procuratori generali si ecceda nel senso da prescrivere questo intervento dove non sia opportuno. Appena vi fosse ragione di temere ciò, il Ministero non ha nessuna difficoltà di promettere che darà disposizioni di ordine generale, perchè questo intervento sia anche dai procuratori generali, per le somme inferiori alle lire cinque mila, limitato puramente e semplicemente ai casi di sola necessità.

Credo con ciò di avere soddisfatto l'onorevole interrogante.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Schiratti.

Schiratti. Io sono lietissimo di queste dichiarazioni, che l'onorevole sotto-segretario di Stato di grazia e giustizia e dei culti ha fatto alla Camera; e sono tanto più lieto, perchè esse metteranno fine, non dirò ad abusi (perchè tali sarebbero secondo le dichiarazioni del sotto-segretario di Stato), ma a norme, le quali sono diventate di regola generale per tutto ciò che si addice alle affrancazioni, le quali si fanno ad enti morali, che dipendono dall'Economato generale e dai sub-economati.

Io dirò che nelle province venete e lombarde, questa materia è regolata ancora da due decreti italiani del 26 maggio e 15 settembre 1807.

Successivamente ordinanze, decreti, circolari sono sopravvenute in modo da creare in queste amministrazioni il caos.

Intanto però avviene che tutte le volte che una di queste affrancazioni debba farsi, si ordina l'intervento del sub-econoimo dei benefici vacanti, mentre non dovrebbe richie-

dersi, poichè da noi vige una disposizione per la quale è stabilito che quando avvengono queste affrancazioni, debbono essere i capitali depositati alla tesoreria, che rilascia vaglia del tesoro intestati all'amministrazione centrale, in modo che nessun pericolo di sperpero da parte degli enti, o da parte degli affrancanti può avvenire.

Pareva che questa disposizione dovesse togliere addirittura ogni intervento dei sub-economi in tali contratti di affrancazione. Ma, invece, avviene, egregio sotto-segretario di Stato, che ogni volta che queste affrancazioni succedono, da parte del procuratore generale si ordina, noti bene, l'intervento dei sub-economi negli atti notarili. E quindi avviene che, quando il sub-economista debba portarsi fuori della sua residenza abituale, egli si fa pagare (e credo sia nel suo diritto, per quei decreti antichi, di cui ho fatto parola) quelle competenze che gli vengono, così per trasferta, come per onorario. In tal modo quando si ha da affrancare un capitale, per esempio, di 150 lire, ce ne sono, in alcuni luoghi, 42. 28 di spese, e, di queste, 21 vanno al sub-economista; per un capitale di 700 lire, 35 lire vanno al sub-economista, sempre inteso, più o meno, a seconda della distanza dal luogo di residenza del sub-economista a quello dove deve eseguirsi il contratto d'affrancazione.

Ora ella vede, onorevole sotto-segretario di Stato, che queste operazioni importano un anno o due anni d'interessi che vanno inutilmente perduti per l'ente tutelato.

Questo stato di cose, assolutamente deve esser tolto, perchè tutte coteste spese, che si richiedono da una burocrazia fastidiosa, vengono ad aumentare dannosamente e inutilmente ai contribuenti le tasse che lo Stato ha diritto di esigere, ma che non devono, nè possono essere aggravate da maggiori spese.

Io quindi mi limito a prendere atto delle esplicite dichiarazioni fatte dall'onorevole sotto-segretario di Stato, e mi auguro che gli inconvenienti lamentati vengano al più presto a cessare, e siano diramate a tutti gli Economisti generali normali tali che tolgano uno stato di cose, il quale, senza portar vantaggio alle finanze dello Stato, reca gravissimo danno alle parti.

Con questo mi dichiaro soddisfatto della risposta del sotto-segretario di Stato e non ho altro da aggiungere.

Daneo, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Daneo, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia. Come ho avuto l'onore di assicurare all'onorevole Schiratti, è certo che, da parte del Ministero, le istruzioni furono sempre date nel limite ristretto dei casi gravi e necessari, per cui ci troviamo in ciò d'accordo.

Però debbo pur dire che a noi non consta, ed anzi consterebbe il contrario di quanto ebbe ad asserire, certo per inesatte informazioni, l'onorevole interrogante, dacchè, ad esempio, anche recentemente, il Procuratore Generale di Milano, interpellato, ebbe ad assicurarci, con nota che tengo qui, come sia per abituale sistema, da esso Procuratore Generale costantemente praticato di vedere, caso per caso, a seconda della importanza dell'atto, quali sieno le condizioni e se e come sia il caso di ordinare l'intervento del sub-economista, assicurando poi che questo sistema limita quelle facoltà che detti funzionari potrebbero talvolta, se acquisito, in costante uso, convertirsi in abuso, specialmente per trasferte nei lontani comuni ecc.

Quindi vede l'onorevole Schiratti che nel concetto suo ed in quello del Ministero, il quale sin da allora ne scriveva al Procuratore Generale, ed in quello dello stesso Procuratore Generale dominava un identico criterio. Forse qualche caso speciale, in cui un apprezzamento eccessivo ha determinato l'intervento, fu quello che giunse all'orecchio dell'interrogante. Ad ogni modo si assicuri che non mancheranno, se ne sarà il caso, apposite istruzioni per limitare sempre più al caso di sola necessità questo intervento; i nostri enti ecclesiastici sono già abbastanza oberati d'imposte, di spese e di interventi personali in molte circostanze per non limitare allo stretto necessario tutto ciò che costituisce un perditempo e una spesa inutile.

Schiratti. Prendo atto di queste dichiarazioni, sodisfatto, e mi auguro che esse abbiano il loro effetto quando ne sia il caso.

Presidente. Viene ora un'interrogazione dell'onorevole De Marinis.

(Non è presente).

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze per rispondere all'interro-

gazione dell'onorevole Montagna, « sulla posizione fatta agli straordinari delle Intendenze di finanza, che, ammessi con Reale Decreto del 2 novembre 1891 ad uno speciale concorso di ufficiali di ordine di 4ª classe, superarono la prova dell'esame nel successivo febbraio 1892. »

Boselli, ministro delle finanze. È una cosa più difficile di quanto possa apparire a prima vista quella di compiere riforme nel personale delle pubbliche Amministrazioni, poichè, per quanta cura si ponga a conciliare l'interesse dello Stato coi riguardi dovuti agli individui, accade assai facilmente che si destino timori ed apprensioni, od infondati od esagerati, e non si riesca sempre a persuadere gl'impiegati, ai quali quelle riforme possono toccare, che, mentre si è avuto di mira il pubblico interesse, si è pure proceduto con equità verso di loro.

La interrogazione dell'onorevole Montagna deriva appunto da una di quelle impressioni che sorgono spontanee ed irresistibili nel personale di ogni Amministrazione, quando si annunzia e si applica una riforma: taluni temono subito, senza sapere perchè, ed immaginano mali che effettivamente non li minacciano.

Le riforme organiche, introdotte di recente nell'Amministrazione finanziaria e propriamente negli uffici direttivi, non hanno toccato o menomato, neppure in minima misura, la posizione che dal Regio Decreto 25 luglio 1892 era stata fatta agli scrivani straordinari delle Intendenze, i quali furono chiamati ad uno speciale esame d'idoneità per posti di ufficiale d'ordine di ultima classe; esame che, indetto nel novembre 1891, ebbe poi luogo nel febbraio 1892.

Quel Decreto stabilì che la quarta parte dei posti suddetti fosse conferita a questi scrivani, assegnandone un'altra quarta parte agli ex-agenti della disciolta Amministrazione del macinato ancora privi di stabile collocamento; mentre, come tutti sanno, la metà dei posti stessi è dovuta agli scrivani locali dell'amministrazione militare secondo la legge 8 luglio 1883.

Ora il nuovo organico approvato col Decreto Reale 14 novembre 1894, n. 474 ed il regolamento della stessa data n. 474, stabilendo nuove norme pel conferimento dei posti di ufficiale d'ordine di ultima classe (i quali furono riservati agli alunni per la car-

riera d'ordine) non dimenticarono il titolo che per simili impieghi era stato acquistato dagli scrivani straordinari dichiarati idonei; anzi intesero di far sì che esso fosse rispettato insieme con quello degli ex-agenti dell'Amministrazione del macinato.

E, conforme a tali intenti, in quel decreto del 14 novembre 1894, diventato ormai legge dello Stato, in virtù della approvazione del Parlamento e della sanzione sovrana ottenuta l'8 agosto u. s., fu introdotta apposita disposizione transitoria mercè la quale le norme pel conferimento dei posti di ufficiale d'ordine d'ultima classe saranno quelle stesse stabilite dal decreto del luglio 1892, fino a che vi siano scrivani approvati nell'esame del 2 novembre 1891, ed ex-agenti dell'Amministrazione del macinato, privi di stabile collocamento.

In tal modo furono tutelati i diritti acquisiti da quegli scrivani e non si è delusa la lunga aspettativa, nella quale da anni si trovano di conseguire, cioè, una posizione meno precaria di quella attuale, poichè, è bene dichiararlo, gli scrivani straordinari, dei quali ora ci occupiamo, hanno titoli diversi di quelli di cui parlavamo ieri, e sono meritevoli di maggiore considerazione e riguardo.

Per dimostrare poi che tutto ciò che dico non è semplice affermazione ma è suffragato dai fatti, dichiaro all'onorevole Montagna che sopra 17 nomine ad ufficiali d'ordine di quarta classe che furono promosse da me ed approvate con un Reale Decreto del 5 settembre 1895, quattro posti vennero conferiti appunto a taluni di quegli scrivani straordinari per i quali giustamente s'interessa l'onorevole Montagna; quattro, ad ex-agenti dell'amministrazione del macinato; ed i rimanenti nove a scrivani locali dell'amministrazione militare.

Ma, non basta; alle dichiarazioni da me fatte, giova aggiungere quest'altra, che gli straordinari delle Intendenze, approvati negli esami d'idoneità del 2 novembre 1891, non solo non hanno subito alcun danno dai nuovi ordinamenti, in quanto venne riconosciuto ed espressamente salvaguardato il titolo che essi avevano acquistato, ma ne hanno invece ricevuto un vantaggio: perchè, per l'avvenuta fusione del personale del Ministero e delle Intendenze, mercè il ruolo unico (al quale furono rivolti molti strali, ma che, io confido, non solo resterà come una prova delle

notevoli riforme organiche e delle importanti e durevoli economie introdotte nell'amministrazione delle finanze, ma gioverà eziandio agli impiegati che compongono l'amministrazione medesima), mercè il ruolo unico, essi ora possono fare assegnamento sovra un numero di posti maggiore di quello al quale potevano aspirare quando ebbe luogo l'esame, e quando il loro diritto era limitato solo al personale di ordine delle Intendenze.

Io spero che l'onorevole Montagna, così chiarita la condizione delle cose, e così spiegato l'effetto del decreto di riforma del personale finanziario, e tenendo conto della prova di fatto, che è la più evidente, che, nel settembre scorso, quattro scrivani straordinari furono compresi fra diciassette ufficiali d'ordine nominati, vorrà dichiararmi che è soddisfatto della risposta che ho dato alla sua interrogazione.

Presidente. Onorevole Montagna,

Montagna. Per le ampie spiegazioni ricevute dal ministro delle finanze, non posso non dichiararmi soddisfatto.

Rivolsi questa interrogazione, giusto appunto perchè ignoravo (pei movimenti che nel personale si erano fatti dal ministro delle finanze) quale posizione fosse stata fatta agli scrivani straordinari, che pure avevano sostenuto un concorso per acquistare una posizione stabile.

Ripeto di nuovo che le spiegazioni ricevute dal ministro mi tranquillano perfettamente, e lo ringrazio.

Presidente. Così s'intende esaurita questa interrogazione.

Viene ora quella dell'onorevole Agnini, ai ministri dell'interno e della guerra, per sapere « se intendano provvedere onde sia rispettato il diritto elettorale dei congedati anteriormente alla legge 11 luglio 1894. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

Mocenni, ministro della guerra. Assicuro l'onorevole Agnini che il Governo intende che i diritti acquisiti dai militari, che egli menziona nella sua interrogazione, siano interamente rispettati.

Giova però che io preghi l'onorevole Agnini di considerare che i militari ai quali egli allude si dividono in tre distinte categorie.

La prima è costituita dai congedati dopo la pubblicazione della legge 11 luglio 1894.

E l'onorevole Agnini saprà certamente che per questo vale l'attestazione del comandante del Corpo, che è rilasciato insieme al foglio di congedo, di modo che se il militare si presenta con codesta attestazione, essa è valida perchè abbia diritto di essere iscritto nelle liste elettorali.

La seconda categoria è costituita dai militari congedati prima del 1° luglio 1892; alla qual data, per un atto ministeriale emanato dal mio predecessore, in vista della brevità delle ferme, e delle maggiori esercitazioni militari, furono soppresse le scuole militari.

Per i congedati prima del 1° luglio 1892, la dichiarazione che sanno leggere e scrivere, che hanno i requisiti voluti dalla legge elettorale, è scritto nel foglio di congedo, che in questo caso, è sufficiente. Quindi la difficoltà maggiore si riduce a ben pochi militari, e questi sono i pochi che possono essere stati congedati dal 1° luglio 1892 all'11 luglio 1894, cioè nell'intervallo di tempo compreso fra la soppressione della scuola reggimentale e la emanazione della legge elettorale modificata. Per costoro non possiamo far nulla, perchè i corpi non hanno gli elementi necessari, e qualora si volessero esaminare i documenti, il lavoro sarebbe al disopra del prezzo dell'opera. Quindi costoro se vogliono essere iscritti nelle liste elettorali, bisogna che si valgano del paragrafo 5 dell'articolo 2 della legge elettorale.

Per questi dunque non saprei trovare altro modo. Per i congedati anteriormente, ripeto, vi è la dichiarazione sul foglio di congedo, e per quelli congedati dopo l'ultima legge si fa una dichiarazione speciale che viene unita al foglio di congedo. Con questo credo di aver dimostrato all'onorevole Agnini, che per quanto dipende dal Ministero, questo diritto è assicurato per quanto è possibile.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno.

Galli, sotto-segretario di Stato per l'interno. Mi associo interamente a quanto ha detto l'onorevole ministro della guerra.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Agnini.

Agnini. Evidentemente l'onorevole ministro della guerra non conosce con esattezza le cose; permetta che io le precisi.

Il comma 5 dell'articolo 2 della legge elettorale politica del 1882 stabilisce, come Ella sa, che possano essere elettori tutti co-

loro che hanno servito effettivamente sotto le armi per due anni almeno, e che frequentarono le scuole reggimentali con profitto, oppure ne furono esonerati per il loro grado d'istruzione. Venne in appresso la circolare del ministro della guerra, che Ella ha ricordato, circolare emanata, d'accordo col ministro dell'interno, la quale determinava che per l'applicazione del disposto dell'articolo 1, comma 5 della legge elettorale politica, si dovessero esaminare i congedi dei militari di prima categoria, e « dove risulta » sono parole della circolare « che i congedati sanno leggere e scrivere, si deve intendere che vennero esonerati per sufficiente istruzione dalla scuola reggimentale, oppure che la frequentarono con profitto. » Ed infatti dal 1882 in poi, badi onorevole ministro, furono sempre regolarmente iscritti nelle liste elettorali politiche ed amministrative gli ex-militari dal cui congedo risultava che sapevano leggere e scrivere.

Venuta la legge dell'11 luglio 1894 e procedutosi alla revisione delle liste, in alcune Provincie le Commissioni provinciali e comunali hanno confermato nel diritto all'elettorato gli ex-militari, già iscritti per il detto titolo, ed ho qui le decisioni delle Commissioni di Milano, di Bologna, di Roma ed altre. Notino l'onorevole ministro della guerra ed il signor sotto-segretario di Stato per l'interno, che, delle Commissioni provinciali fanno parte i Procuratori del Re, i quali nella loro veste di rappresentanti della legge, avrebbero potuto e dovuto opporsi a quelle migliaia d'iscrizioni, ed in caso ricorrere, qualora le avessero riconosciute illegali. Ma ciò i Procuratori del Re non fecero, diguisachè quelle iscrizioni adesso sono divenute definitive ed ineccepibili.

Or bene, mentre ciò avveniva in molte provincie, in altre invece le Commissioni comunali e provinciali hanno cancellati dalle liste tutti gli ex-militari, e le Corti d'appello, hanno sanzionata la cancellazione negando ogni valore a quella circolare ministeriale che Ella ha ricordata.

Io confesso sinceramente che sono quasi indotto a riconoscere che tanto quelle Commissioni quanto quei magistrati d'appello non potevano fare diversamente.

La legge del luglio 1894, uguale in questo a quello del 1882, vuole la prova di aver frequentato con profitto le scuole reggimen-

tali o di esserne stato esonerato per sufficiente grado di istruzione; prova che deve essere fornita da un attestato rilasciato dai comandanti di Corpo.

Gli attestati non c'erano, quindi logica la cancellazione.

Ma ciò nel presupposto, suggerito dal più elementare buon senso, che a tutti i congedati aventi diritto, si sia sempre rilasciato l'attestato o che possa essere quando che sia richiesto da essi al rispettivo comando di reggimento.

Ma invece non soltanto fu mai rilasciato ai congedati l'attestato in discorso, nè fu scritta, come Ella affermava testè, sul congedo del soldato la frequenza alle scuole reggimentali, e sfido a smentirmi perchè ho avuto sott'occhio centinaia e centinaia di congedi, e non ci ho trovato che la dichiarazione di saper leggere e scrivere; ma c'è di più. Ella, onorevole ministro, con una circolare posteriore alla legge del 1894 ha proibito ai comandanti di reggimento, di rilasciare gli attestati di frequenza, ai congedati anteriormente alla legge stessa; di guisa che in quei luoghi dove le Commissioni provinciali chiesero la presentazione dei certificati, gli ex-militari furono nella materiale impossibilità di presentarli e vennero radiati dalle liste.

Da qui l'anormalità, che mentre in altre provincie del Regno agli ex-militari fu riconosciuto il diritto all'elettorato politico e amministrativo, pur che dal congedo risultasse che sapevano leggere e scrivere, in altre invece questa dichiarazione non fu ritenuta sufficiente e vennero cancellati, ed io chiedeva appunto al Governo di voler riparare all'inconveniente con una circolare, che faccia rispettare l'indiscutibile diritto elettorale che hanno questi cittadini.

Presidente. L'onorevole ministro della guerra ha facoltà di parlare.

Mocenni, ministro della guerra. Rispondo ancora una volta all'onorevole Agnini, per alcune asserzioni di fatti che egli mi ha esposte.

Quanto alle cancellazioni per parte delle autorità, comprende l'onorevole Agnini che non è mandato mio, ed a questo risponderà il sotto-segretario di Stato per l'interno; quanto poi al mancare o no la dichiarazione di aver frequentate le scuole reggimentali, e la dichiarazione di saper leggere e scrivere, se io mi sono bene spiegato credo di aver detto, che

noi abbiamo 3 classi di congedati; una classe molto numerosa che ha frequentato le scuole reggimentali, e per regolamento militare fu detto, che si scrivesse sul congedo che « *sa leggere e scrivere* » e questo assicuro che è fatto.

Agnini. Ma non basta.

Mocenni, ministro della guerra. La dichiarazione di frequenza alle scuole militari, dal 1° luglio 1892 all'11 luglio 1894 non era possibile, perchè le scuole reggimentali non esistevano più, e quindi non poteva esser fatto nessun attestato.

Allo stato attuale delle cose far questo non è assolutamente possibile. Dall'11 luglio 1894 insomma col foglio di congedo rilasciamo un attestato col quale si dichiara che il congedato sa leggere e scrivere; dunque per i vecchi è provveduto da antico tempo, per i nuovi si provvede. Restano quelli del biennio 1892-94, pei quali non saprei provvedere senonchè chiamandoli a dare la prova che sanno leggere e scrivere.

Presidente. L'interrogazione è esaurita.

Agnini. Ma no: non è affatto esaurita.

Presidente. Sì.

Agnini. Allora sarei obbligato a convertire la mia interrogazione in interpellanza; si tratta di una questione abbastanza grave; e non posso certo accontentarmi delle parole del ministro.

Presidente. Non è possibile che possa lasciarla continuare.

Agnini. Permetta, dalla replica dell'onorevole ministro arguisco che egli assai facilmente accetterà l'invito che gli faccio di chiarire, per mezzo di una circolare, quanto egli ha or ora detto: sarebbero allora autorizzati i comandanti dei Corpi a rilasciare certificati per il periodo anteriore al 1892; mentre per il periodo 1892-94 dovrebbe dunque riconoscersi la equipollenza della dichiarazione che c'è sui congedi di saper leggere e scrivere. Io posso accertare che moltissimi congedati, di quelli che hanno prestato servizio prima del 1892, furono cancellati...

Mocenni, ministro della guerra. Non saranno andati alla scuola.

Agnini. Ci sono stati; si figuri che fra essi ci sono dei caporali, che non avrebbero potuto conseguire quel grado se non avessero saputo leggere e scrivere.

Alcune nostre Commissioni provinciali non hanno riconosciuta sufficiente la prova di sa-

per leggere e scrivere; volevano l'attestato e questo attestato non ha potuto essere esibito.

Presidente. L'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno ha facoltà di parlare.

Galli, sotto-segretario di Stato per l'interno. Se mi permette l'onorevole Agnini aggiungerò una parola riguardo alla differenza di metodo seguito dalle Commissioni comunali e provinciali; differenza la quale si è verificata non soltanto per i militari, ma anche per altri cittadini fra i più noti.

Ma Ella comprende che dalle decisioni delle Commissioni comunali o provinciali c'è il ricorso in appello e il ricorso in cassazione. Ora l'Appello e la Cassazione decisero secondo i diversi casi; ed il Governo non può far altro che lasciar libera l'esecuzione della legge a quelle autorità che dalla legge sono designate.

Ora, l'onorevole Agnini ha richiamato l'attenzione sopra una disposizione che potrebbe essere chiarita. Ebbene, dopo aver dato questi schiarimenti, io ho il piacere di rispondere anche a nome dell'onorevole ministro della guerra, che vedremo come stanno le cose dall'onorevole interrogante annunziate, e se sarà il caso di fare una circolare, la quale chiarisca ogni dubbio, e valga a togliere gli inconvenienti da lui lamentati, nè il ministro della guerra, nè quello dell'interno, avranno difficoltà di mettersi d'accordo perchè la questione sia risolta.

Agnini. Prendo atto della risposta che mi ha dato il sotto-segretario di Stato, ed attendo l'attuazione della sua promessa.

Presidente. Le interrogazioni per oggi sono esaurite.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge sul Credito fondiario 22 febbraio 1885 e 17 luglio 1890.

Presidente. Passiamo all'ordine del giorno che reca il seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge sul Credito fondiario 22 febbraio 1885 e 17 luglio 1890.

La Camera rammenta che la discussione si arrestò ieri all'articolo 9.

La Commissione proponeva un articolo 9 nel quale era soppressa la formula presentata dal ministro e ne presentava un'altra che il ministro dichiarava di accettare.

A questo punto si arrestò la discussione.

Oggi mi è stato trasmesso il seguente nuovo articolo concordato fra Ministero e Commissione.

« Art. 9. Il privilegio stabilito nell'art. 1961 del Codice civile viene esteso a tutte le somme che, in seguito ad autorizzazione del Presidente del tribunale, direttamente o per mezzo del sequestratario anticipa per la conservazione dei beni.

« Non ha luogo l'amministrazione giudiziaria, e cessa se già fosse ordinata, qualora gl'immobili fossero affidati, ed il mutuatario avesse stipulata in favore dell'Istituto, che l'avesse accettata, la delegazione o cessione di fitti.

« In tal caso l'Istituto potrà procedere contro l'affittuario moroso con la procedura speciale dalla legge stabilita in favore dello Stato per la riscossione delle imposte dirette, quanto all'esecuzione mobiliare. »

Onorevole ministro, accetta questa formula?

Barazzuoli, ministro di agricoltura e commercio. L'accetto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luzzati Ippolito.

Luzzati Ippolito. Vedo che Ministero e Commissione si sono concordati nell'articolo 9 ministeriale, su cui cadeva il dissenso, ma che nel nuovo articolo è riprodotta la prima parte dell'articolo 9 della Commissione.

È in questa parte, che mi permetto una osservazione.

In questo articolo si dice:

« Non ha luogo l'amministrazione giudiziaria, e cessa, se già fosse ordinata, qualora i fondi ipotecati fossero legalmente fittati, ed il mutuatario avesse stipulata in favore dell'Istituto, che l'avesse accettata, la delegazione o cessione di fitti. »

Ora quell'aggiunta delle parole « che l'avesse accettata » mi sembra una vera superfluità in relazione colla dichiarazione che non debba aver luogo l'amministrazione giudiziaria o che debba cessare quando già fosse ordinata. Mi parrebbe logico sopprimere quella condizione di accettazione e rendere obbligatoria la cessazione dell'amministrazione giudiziaria allorchando avesse avuto luogo la cessione dei fitti. Che se la cessione dei fitti è avvenuta, ed è accettata, è perfettamente superfluo il dire che debba aver luogo l'amministrazione giudiziaria perchè l'amministrazione e la cessazione dei fitti non possono

coesistere. È una duplicazione di concetti. Propongo quindi la soppressione di quell'inciso, perchè l'Istituto avrà sempre il diritto di opporsi alla cessione dei fitti ed alla delegazione quando gli sembri non corrispondere alla misura dei diritti.

Non posso presentare un emendamento per quest'accordo avvenuto nella riduzione di questo articolo fra Ministero e Commissione, ma mi permetto di richiamare l'attenzione sulla opportunità di togliere quella condizione la quale mi pare superflua e tale quindi da ingenerare confusione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Calvi.

Calvi. Non mi pare esatto quel che ha avvertito l'onorevole Luzzati. A me pare invece che sia necessaria questa proposizione che si legge nell'articolo 9 della Commissione. Se non esiste l'accettazione, la delega può essere sempre revocata. Orbene si è voluto precisamente impedire che la delega sia revocata quando si vuole ottenere il vantaggio contemplato dall'articolo 9. Pregherei perciò l'onorevole Luzzati di voler desistere dalla opposizione fatta alla disposizione contenuta nell'articolo 9.

Presidente. Onorevole ministro, accetta lo emendamento dell'onorevole Luzzati?

Barazzuoli, ministro di agricoltura e commercio. Io dico il vero, quando anche possa parere superflua, se d'altra parte, essa può servire ad altri intenti, io non vedo alcun inconveniente che sia conservata, e però nel caso presente, parmi opportuno mantenere la locuzione che l'onorevole Luzzati vorrebbe cancellare.

Il concetto dell'articolo non è ne viene denaturato; la cessione potrà essere o no accettata; ma se l'accettazione può servire a maggior tutela dell'Istituto, non vedo perchè si debba eliminare.

Del resto io non attribuisco una soverchia importanza al mantenere o al cancellare questo inciso, e mi rimetto a quello che deciderà la Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Balenzano, relatore. Devo pregare l'onorevole Luzzati di non insistere nella sua proposta.

Egli sa che si può stipulare con un affittuario un contratto di cessione di fitti senza che il creditore lo abbia accettato.

Quale conseguenza seguirebbe quindi dal togliere quell'inciso?

Il debitore del Credito Fondiario stabilirebbe la cessione con il proprio affittuario, cessione che potrebbe anche non essere molto efficace, ove l'affittuario non fosse molto solvibile e così imporrebbe all'Istituto di Credito Fondiario di dover subire un contratto nel quale esso non è entrato.

E noi crediamo che allora soltanto l'Istituto di Credito Fondiario sia obbligato di rinunciare al sequestro giudiziario, quando abbia accettato la delegazione o la cessione del fitto, perchè tale accettazione significa che l'Istituto di Credito Fondiario è persuaso di aver a che fare con affittuari solvibili.

Io credo quindi indispensabile quell'inciso nell'interesse dell'Istituto di Credito Fondiario.

E, già che ho facoltà di parlare, risponderò ora alle osservazioni fatte ieri dall'onorevole Morelli-Gualtierotti.

Egli manifestava la opinione che si dovesse togliere quell'inciso dell'articolo 9 in cui è stabilita la procedura privilegiata contro l'affittuario moroso.

Morelli Gualtierotti. Non insisto.

Balenzano, relatore. A lui pareva che fosse un privilegio nuovo; ma siccome è un privilegio che esiste nella legge del 1885 contro il debitore diretto, e trattasi ora di estenderlo al fittuario che diviene debitore in virtù della cessione, e l'onorevole Morelli dichiara di non insistere, non ho altro da aggiungere.

Come ha visto la Camera, il dissenso che vi era ieri tra il Ministero e la Commissione era questo: se si dovesse lasciare all'arbitrio del sequestratario giudiziario di poter fare spese da battezzare col nome di conservazione di immobili, che indubitatamente potevano ferire i creditori ipotecari posteriori.

Ma, quando il magistrato ha ordinato quelle spese di conservazione vuol dire che ha riconosciuto che esse furono fatte nell'interesse della cosa, e quindi nell'interesse di tutti i creditori, ed è naturale che in tal caso le spese debbano essere privilegiate. L'onorevole ministro ha accettato il nostro concetto, che debba intervenire l'autorizzazione del presidente del tribunale a riconoscere la necessità di quelle spese, quindi ogni dissenso è eliminato.

L'onorevole Morelli-Gualtierotti, con quella forma cortese, che è propria dei Toscani,

venne qui a rappresentare il privilegio anche della lingua italiana e fece qualche osservazione sulle parole: fitto, fittare e fittuario. Però egli non si contentò di censurare il fittare, invece di affittare (ed era facile di rilevare che poteva essere anche un errore di stampa) ma censurò anche la parola: fitto; e siccome il Codice di procedura civile parla di fitti, io mi auguro che egli vorrà mettere d'accordo il Codice coll'Accademia della Crusca e non crearci maggiori imbarazzi.

Morelli-Gualtierotti. Chiedo di parlare per fatto personale.

Balenzano, relatore. In quanto al fittare, gli abbiamo messo un'*af* davanti ed è diventato affittare, e siamo sicuri che egli si accontenterà di quell'aggiunta che soddisfa le rigorose esigenze della Crusca dall'onorevole Morelli rappresentata.

Presidente. Onorevole Luzzati, mantiene il suo emendamento?

Luzzati Ippolito. Lo ritiro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Morelli-Gualtierotti per fatto personale.

Morelli-Gualtierotti. Quando ieri ho fatto alcune osservazioni di pura forma in nome della lingua italiana sull'articolo 9 redatto dalla Commissione, ho specialmente rilevato, che non erano corretti, nè ammessi dalla Crusca, sia il verbo *fittare*, sia la parola *fittuario* e sfido i signori della Commissione a trovare un'autorità di lingua che possa autorizzare parole simili.

Quanto ai fitti io non ho detto niente: ed è questo che ho inteso rilevare parlando per fatto personale.

Giacchè poi i colleghi della Commissione hanno riconosciuto giusto correggere la parola *fittare* e sostituire *affittare*; giacchè hanno riconosciuto giusto convertire la parola *fittuario* nell'altra più propria di *affittuario*, io crederei che fosse, almeno giuridicamente, più corretto, sostituire la parola *fitto* colla parola *canone*, perchè, sebbene *fitto* sia una parola della lingua italiana, tuttavia non è nel linguaggio giuridico e non si trova nè nel Codice civile, nè in quello di procedura civile.

Ma io non insisto. Non avendo parlato che per fatto personale, non intendo di fare proposte.

Presidente. Verremo ai voti.

Nessun altro domandando di parlare sull'articolo 9 lo metto a partito come fu letto. (*È approvato.*)

« Art. 10. Nel procedimento di espropriazione iniziato dagli Istituti di credito fondiario, è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo.

« Il precetto di pagamento è notificato al domicilio eletto con l'istrumento di prestito, e, nel caso preveduto nel secondo capoverso dell'articolo 6, al domicilio eletto dai successori od aventi causa del debitore. La medesima regola sarà seguita, qualora non si fosse costituito procuratore, per la notificazione di ogni altro atto o sentenza, compresa la sentenza contumaciale e gli atti riguardanti la nomina del sequestratario giudiziale e la immissione in possesso.

« Tali atti e sentenze, costituito il procuratore, saranno notificati al domicilio di questo. »

Calvi. Domando di parlare.

Presidente. Parli.

Calvi. Pregherei l'onorevole ministro o la onorevole Commissione di modificare la dizione della prima parte dell'articolo 10, per metterla in relazione con gli articoli 554 e 555 del Codice di procedura civile.

Io desidererei che, invece della dizione: « titolo contrattuale esecutivo » si usasse la formula: « titolo contrattuale in forma esecutiva. »

Pare a me che, lasciando la dizione proposta dalla Commissione, si venga a creare un'antinomia fra il primo e il secondo capoverso dell'articolo medesimo.

Nel secondo capoverso si dice che il precetto di pagamento è notificato al domicilio eletto con l'istrumento di prestito. Ora lo istrumento di prestito è precisamente il titolo esecutivo, perchè, per l'articolo 554 del Codice di procedura civile, è titolo esecutivo l'atto contrattuale, ricevuto dal notaio, o da altro ufficiale pubblico autorizzato a riceverlo, contenendo esso precisamente l'obbligazione di restituire.

E poichè pare a me che l'idea di colui che ha compilato il progetto sia stata quella di esonerare l'istituto procedente dalla formalità contemplata nell'articolo 555, vale a dire dalla formalità di notificare il titolo esecutivo in forma esecutiva, la modificazione di forma che suggerisco io varrebbe a togliere questa specie di antinomia che esiste fra il primo ed il secondo capoverso dell'articolo.

Presidente. Onorevole ministro, accetta questo emendamento?

Barazzuoli, ministro di agricoltura e commercio. Quando si fa questione di esattezza e di buona dizione io sono contentissimo. Ma poichè l'emendamento proposto dall'onorevole Calvi ha un valore, a mio giudizio, puramente filologico, si potrebbe dire che quando si parla di titolo contrattuale esecutivo, si parla di titolo contrattuale che è esecutivo perchè è redatto in forma esecutiva. Quindi senza far disputa di parole, riconoscendo che l'emendamento Calvi corrisponde più all'esattezza del linguaggio, io non ho nessuna difficoltà di accettarlo, perchè il titolo esecutivo è il titolo in forma esecutiva.

Balenzano, relatore. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Balenzano, relatore. Pregherei l'onorevole Calvi di dirmi: se l'articolo fosse concepito nei termini che egli desidera, non crede egli legittimo il dubbio che si debba però notificare il titolo benchè in forma non esecutiva? Ora il concetto dell'articolo è quello di evitare un'altra spesa inutile, quella della notificazione del contratto ipotecario che il debitore indubbiamente conosce.

Calvi. Domando di parlare.

Balenzano, relatore. Intenderei la soppressione della parola « esecutivo » giacchè, restando solo la dizione « titolo contrattuale », si capirebbe che basta il solo precetto per agire esecutivamente nelle operazioni di Credito fondiario. Ma se si dice « in forma esecutiva », ne viene il concetto che si debba notificare il contratto, e questo noi intendiamo di ovviare.

Il concetto del Ministero e della Commissione è che non occorra notificare il contratto di prestito per iniziare la procedura esecutiva. Se l'onorevole Calvi non accetta questo principio, allora capisco le sue difficoltà; ma se lo accetta, allora io lo pregherei di proporre piuttosto la soppressione della parola « esecutivo », in luogo di dire « titolo contrattuale in forma esecutiva. »

Presidente. Onorevole Calvi, ha facoltà di parlare.

Calvi. Io non discuto sulla necessità o meno di notificare il titolo esecutivo. Ma siccome nel secondo capoverso si legge che « il precetto di pagamento è notificato al domicilio eletto con l'istrumento di prestito » ciò vuol dire che la notificazione del titolo esecutivo si deve sempre fare. Io comprenderei

il concetto della Giunta se il secondo capoverso dell'articolo non imponesse la necessità che insieme al precetto si notificasse anche il titolo contrattuale.

Balenzano, relatore. No, no.

Calvi. L'istrumento di prestito è precisamente il titolo esecutivo; per cui, o bisogna togliere le parole riguardanti l'istrumento, lasciando solo il precetto, oppure accettare la mia aggiunta.

Io sono d'accordo con la Commissione che sia il caso di impedire spese superflue; ma se volete ciò, perchè volete che insieme al precetto si notificasse l'istrumento di prestito, che è per legge il titolo esecutivo? Se volete raggiungere lo scopo che vi prefiggete, togliete le parole « *con l'istrumento di prestito* »; ma se le lasciate, per mettere in relazione l'articolo 10 con gli articoli 554 e 555 del Codice di procedura civile, bisogna accogliere l'emendamento che ho proposto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Balenzano, relatore.

Balenzano, relatore. Le parole « *con l'istrumento di prestito* » non si riferiscono alla notificazione, ma alla elezione del domicilio. Basta rileggere il capoverso:

« Il precetto di pagamento è notificato al domicilio eletto con l'istrumento di prestito. » E, si soggiunge: « e, nel caso preveduto nel secondo capoverso dell'articolo 6, al domicilio eletto, ecc. »

Ma per evitare ogni equivoco può dirsi: *nell'istrumento di prestito* invece di: *con l'istrumento di prestito*. (Bene!)

Calvi. Chiarito l'equivoco, non insisto nella mia proposta.

Presidente. Sono dunque d'accordo. Invece della parola *con*, va messa la parola *nel*.

Barazzuoli, ministro di agricoltura e commercio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Barazzuoli, ministro d'agricoltura e commercio. Debbo fare una dichiarazione perchè non si creda che io fossi ignaro dello spirito e dello scopo dell'articolo proposto dal Ministero, allorchando dichiarai di accettare l'emendamento di forma proposto dall'onorevole Calvi. Accettandolo io non venivo punto meno allo scopo dell'articolo, che è quello di esonerare dalla spesa della notificazione del contratto in forma esecutiva, perchè il relatore non deve dimenticare che in questo articolo non si dispone già che debba notificarsi il titolo

contrattuale in forma esecutiva, ma si dice che è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale in forma esecutiva. Conseguentemente accettavo una correzione di forma e non venivo meno al concetto dell'articolo, che è quello indicato dal relatore. Io sarei stato dal lato del torto, se si fosse trattato di stabilire l'obbligo, perchè allora io avrei ammesso che il documento dovesse essere in forma esecutiva; ma qui si trattava della esclusione dell'obbligo della notificazione del titolo in forma esecutiva; il che equivale alla esclusione del titolo esecutivo.

Quindi, mentre con l'emendamento Calvi, concordato con la Commissione, viene levata ogni ragione di dubbio, aderisco, dopo fatta questa dichiarazione, alla proposta che mirava ad escludere che io intendessi l'articolo a rovescio di quel che esso significa.

Presidente. Pongo dunque a partito questo articolo, con la sostituzione della parola *nel* all'altra *con*.

(È approvato).

« Art. 11. Notificato al debitore il precetto di pagamento, il presidente del tribunale competente nel giudizio di espropriazione procede, sulla istanza dell'Istituto, alla nomina del sequestratario.

« Il presidente provvede egualmente sulla istanza degli interessati alla rimozione del sequestratario ed alla surrogazione di altro.

« Previa citazione dell'Istituto, il presidente revoca la nomina del sequestratario e annulla gli effetti della immissione in possesso quando siano estinti i debiti per semestralità arretrate, secondo l'ultimo alinea dell'articolo 34 della legge 17 luglio 1890, n. 6955 (serie 3^a).

« Le ordinanze del presidente non sono impugnabili.

« L'ordinanza di immissione in possesso del sequestratario si esegue con la notificazione di un unico atto contenente il precetto per il rilascio in un termine di giorni tre e l'avviso per la immissione nei due giorni successivi, fissando il giorno e l'ora in cui l'usciera si recherà sul luogo per l'esecuzione. La notificazione di tale atto al mutuatario vale citazione, affinchè esso possa trovarsi presente. »

L'onorevole Morelli-Gualtierotti propone che si aggiunga al primo capoverso:

« Nella nomina del sequestratario il presidente deve preferire la persona che gli sia

proposta dall'Istituto purchè la riconosca idonea. »

Onorevole ministro, accetta questo emendamento?

Barazzuoli, ministro di agricoltura e commercio. Accetto l'emendamento proposto dall'onorevole Morelli, perchè mi pare che arrechi un miglioramento all'articolo.

Secondo l'articolo, il presidente può nominare liberamente il sequestratario. Nessuno può dubitare che la scelta del presidente sia d'ordinario fatta con discernimento, ma siccome coloro i quali sono designati a questo ufficio sono scelti dai soliti elenchi che esistono presso i tribunali, è utile dare il diritto all'Istituto che agisce di poter proporre la persona che crede più idonea.

In un'altra legge, quella degli 8 agosto 1895 sui provvedimenti di finanza e di tesoro, il presidente è obbligato a nominare colui che è proposto dall'Istituto attore. Qui si tempera quella disposizione, lasciando al presidente la facoltà di giudicare se per avventura il proposto sia o no idoneo.

Quindi l'emendamento dell'onorevole Morelli produce il beneficio di associare l'opera del presidente a quella dell'Istituto; e ciò è bene onde nè tutta la responsabilità della nomina sia dell'Istituto, nè tutta del presidente.

In genere quindi non può non accettarsi questa proposta, che risponde all'articolo 7 della legge 8 agosto 1895 accomunando alla responsabilità dell'Istituto, che propone una persona, quella del presidente, che ha il dovere di verificare se sia o no idonea.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Balenzano, relatore. Avrei alcune osservazioni da fare sulla forma della proposta perchè, mentre accetterei che in questo articolo si introducesse la formola usata nella legge del 1895, non posso invece accettare la formola proposta dall'onorevole Morelli.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Morelli-Gualtierotti.

Morelli-Gualtierotti. Ho inteso ripetutamente deplorare dalla Commissione, sia nella relazione, sia nella discussione, i danni che derivano dal sequestro giudiziario.

Non partecipo a questo biasimo, perchè credo anzi che sarà un bel giorno quello in cui verrà abrogata quella disposizione del nostro Codice civile per la quale il sequestra-

tario dell'immobile è lo stesso debitore espropriato; allora soltanto cesserà di essere una derisione il principio che, dalla data della trascrizione del precetto i frutti sono immobilizzati a favore dei creditori.

Tuttavia, siccome io credo che se guai e danni risultano dall'Amministrazione giudiziaria questi debbono essenzialmente attribuirsi alla scelta dei sequestratari, ho inteso col mio emendamento (che, come ha detto il ministro, non è che la riproduzione di una disposizione esistente) di procedere in questa scelta con criteri migliori e più sicuri che non siano quelli di un presidente di tribunale, il quale, con tutta la buona volontà del mondo, sarà sempre obbligato a scegliere i sequestratari giudiziari in quell'elenco fatto, Dio sa come, in cui sono scritti nomi d'individui che fanno per mestiere codesto ufficio.

Non sempre i presidenti possono scegliere i più idonei, perchè molte volte, per non cedere a pressioni, o per non dar luogo a lagnanze, sono costretti a seguire l'ordine di iscrizione, e prendere il primo che capita.

Ora a me pare che, quando sia stabilito nella legge che l'Istituto debba avere il diritto di proporre il nome del sequestratario, essendo l'Istituto interessato a che il sequestratario sia solerte ed onesto, si ha una garanzia che la sua proposta sarà buona.

Di regola il sequestratario, se non è nominato d'accordo dalle parti, secondo il Codice civile, deve essere nominato d'ufficio.

Ma questa regola soffre di alcune eccezioni; prima di tutto ve n'è esempio nella legislazione più affine dell'attuale, come ha accennato l'onorevole ministro, poi v'è l'eccezione che nei pignoramenti di mobili si dà la scelta al debitore espropriato come all'articolo 600 del Codice di procedura civile.

Ora, è molto più pericoloso dare la scelta al debitore che al creditore e credo che la eccezione che si è fatta in favore del debitore in quel caso si possa senza danno fare in questo per il creditore.

Del resto poi io non so come possa spaventare una disposizione simile mentre già si trova nella legge del 1890 l'articolo 34 (che continua a sussistere nonostante le disposizioni della nuova legge) secondo il quale l'Istituto di credito fondiario, tostochè sia divenuto creditore di un mutuatario per semestralità arretrate, prima di compiere qua-

lunque atto esecutivo, può domandare ed ottenere dal presidente del Tribunale l'immissione nel possesso dei beni.

Ora, se un Istituto di credito fondiario il quale, senza aver fatto nessun atto esecutivo, per ciò solo che divenne creditore di semestralità arretrate può domandare l'immissione in possesso, mi pare non sia una concessione troppo maggiore, quella che gli si fa, di poter proporre al presidente, salvo la sua approvazione, la nomina di un determinato sequestratario giudiziario.

Queste sono le ragioni per le quali io avrei desiderato che tanto la Commissione, quanto il ministro, avessero accettato il mio emendamento.

Sento che la Commissione si riserva di eccepire contro questa mia proposta preferendovi la formula che è nella legge dell'agosto 1895, ma faccio osservare che l'emendamento che io propongo, come l'onorevole ministro ha rilevato, è più largo, più liberale anche nell'interesse del debitore espropriato, in quantochè lascia il sindacato della proposta dell'Istituto all'autorità del presidente che può non accogliere la proposta per non riconoscere idonea la persona.

Mi auguro che la Camera vorrà accettare il mio emendamento che, credo, in pratica riuscirà, ripeto, di grandissimo utile non solo agli Istituti ma anche al debitore espropriato ed agli altri creditori ipotecari iscritti successivamente al Credito fondiario, essendo le amministrazioni giudiziali principalmente, un vantaggio per tutti i creditori ipotecari comuni più che per quel creditore sempre primo in grado e privilegiato che è l'Istituto di credito fondiario a cui le garanzie generalmente sicure danno in ogni peggiore evento la certezza di completo pagamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gianturco.

Gianturco. Indubbiamente il concetto dal quale è stato mosso il collega Morelli nel proporre il suo emendamento è stato quello, che le amministrazioni giudiziarie, costituiscono le piaghe cancrenose di tutti gli Istituti di credito fondiario.

Ora a curarle non vi sono che due rimedi; uno, che sarebbe il più radicale, di lasciare liberi gli Istituti nel proporre come sequestratari coloro nei quali gli Istituti medesimi ripongono maggior fiducia, rendendo però gli Istituti medesimi responsabili della

cattiva amministrazione, e dei danni che avesse cagionati. Un altro sistema è quello di lasciare invece che gli Istituti proponano, e che il presidente, soltanto nel caso che trovi idonee le persone indicate, accolga le domande degli Istituti medesimi.

Ora indubbiamente non possiamo in una riforma parziale, frammentaria, della legislazione sugli Istituti di credito fondiario, accogliere il primo sistema, il sistema cioè di addossare agli Istituti la responsabilità della cattiva amministrazione.

Nel dritto vigente questa questione si è già molte volte presentata nella pratica, e si è sempre risolta così, che gli amministratori giudiziari e sequestratari non sieno i mandati degli Istituti, e che il fatto loro non possa considerarsi come fatto dagli Istituti, e implicare la responsabilità degli Istituti stessi.

È accaduto pur troppo parecchie volte, che questi sequestratari sono stati infedeli, e tuttavia i privati danneggiati, non hanno avuto azione che contro i medesimi, non mai contro gli Istituti.

Ora mutare tutto ad un tratto questo sistema di legislazione, per quanto a me possa sorridere, non è possibile; perchè noi verremo ad aggravare moltissimo la condizione degli Istituti fondiari.

Non rimane quindi che di ricorrere al secondo sistema, al sistema cioè che conserva il diritto comune ora vigente, che lascia la responsabilità delle malversazioni ai sequestratari e non l'addossa agli Istituti.

Dato questo concetto, io debbo accogliere l'emendamento dell'onorevole Morelli. Se noi fossimo andati nell'opinione opposta, che cioè gli Istituti rispondessero dei sequestratari, non importava nulla all'interesse pubblico, nè all'espropriato, che la persona fosse o no idonea, poichè era l'Istituto che doveva rispondere; ma se tale principio non è ammesso, è ineluttabile la conseguenza che trae il collega Morelli, cioè che non basta che l'Istituto abbia facoltà di proporre chiunque, sia pure un ex-fallito o qualche altra persona diffamata, ad un'amministrazione giudiziaria importante, ma dev'essere data al magistrato la facoltà di giudicare se la persona proposta sia o no idonea, non già di limitarsi soltanto a registrare la proposta dell'Istituto.

Quindi, come diceva l'onorevole ministro, l'emendamento dell'onorevole Morelli, viene

ad ammorbidire le disposizioni del diritto vigente, viene a riconoscere nel magistrato una facoltà che gli si deve consentire, quando non si voglia accogliere invece un sistema opposto, che io preferirei, ma che è inattuabile, quando non si voglia cioè accogliere il sistema di rendere responsabili gl' Istituti del fatto degli amministratori da essi proposti.

Io quindi mi auguro che l'onorevole relatore della Commissione voglia accettare l'emendamento dell'onorevole Morelli al quale di buon grado darò il mio voto.

E poichè ho facoltà di parlare, richiamo l'attenzione del ministro e del relatore su un altro inciso, che non era nella legge precedente.

Il quarto capoverso di quest'articolo dice che le ordinanze del presidente non sono oppugnabili. Le ordinanze del presidente sono quelle indicate nei capoversi precedenti e cioè l'ordinanza con cui si nomina e si revoca l'amministratore; quelle con cui si annullano gli effetti dell'immissione in possesso e in generale tutte le ordinanze che possono essere pronunziate in questi particolari giudizi esecutivi.

Francamente è assai grave, nella nostra procedura, che le ordinanze dei presidenti, non siano impugnabili. Io dirò all'onorevole ministro ed all'onorevole relatore: supponete che il presidente abbia emesso un'ordinanza nulla per incompetenza; dichiarerete voi inoppugnabile l'ordinanza? Supponete che il presidente pronunzi l'ordinanza d'immissione in possesso e nomini un sequestratario per fondi che non siano compresi nell'ipoteca data all'Istituto fondiario; supponete un'ordinanza viziata da eccesso di potere o da illegalità nel merito; e voi direte che queste ordinanze non sono impugnabili?

Non si può derogare così profondamente ai principii del diritto comune. Una sola cosa potete fare ed è questa: dichiarare che le ordinanze siano provvisoriamente esecutive; di guisa che l'impugnativa, sia che riguardi la forma sia il merito, non possa sospendere la procedura dall'Istituto di credito fondiario iniziata contro i debitori. Al di là di questo non potete andare.

Non propongo un emendamento, perchè non so se riuscire a raccogliere ora il numero di firme necessarie secondo il Regolamento, ma faccio notare all'onorevole ministro ed alla Commissione l'assoluta incongruenza, l'asso-

luta contraddizione che questa disposizione contiene rispetto ai principii del diritto comune e mi auguro che sia emendata in questo senso che le ordinanze del Presidente siano sempre provvisoriamente eseguibili. E questo mi pare che risponda al fine della legge. Non ho altro da dire.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Balenzano, relatore. L'emendamento proposto dall'onorevole Morelli-Gualtierotti non ha il pregio della novità; fu presentato altra volta e fu respinto per due ragioni, le quali, pare a me, dovrebbero consigliare anche questa volta di non accoglierlo.

Una prima ragione è questa: le leggi debbono essere di loro natura imperative. Che cosa significa mettere in una legge che il presidente deve preferire la persona designata dall'Istituto, purchè la creda idonea? Chi non vede che è una proposta inefficace? Volete che il presidente del tribunale faccia un'ordinanza, in cui dica: l'Istituto propone Tizio, ma io non lo credo idoneo? E quando il presidente non vi nomini quello che era designato dall'Istituto, che cosa potete fare? Niente. E allora da quando in qua l'onorevole Morelli-Gualtierotti ha imparato che si fanno leggi, la cui inesecuzione non porti conseguenze? Dunque è una forma che non si può ammettere, il dire che l'Istituto scelga Tizio, purchè il presidente del Tribunale lo creda idoneo.

Ma vi è un'altra ragione ancora, molto più grave, a cui ha accennato, col solito suo acume, l'onorevole Gianturco, ed è la questione della responsabilità, questione, che, secondo me, è risolta in gran parte con la legge del 1895. Con quella legge si è imposto l'obbligo al presidente del Tribunale di nominare amministratore quegli, che è designato dall'Istituto; ed in tal caso la giurisprudenza della Corte sulla irresponsabilità degli Istituti per la insolubilità degli amministratori non è più ammissibile. Perchè? Perchè la ragione per la quale il magistrato ha ritenuto la irresponsabilità degli Istituti era questa, che la scelta veniva fatta dal presidente. Ma quando voi avete stabilito con la legge del 1895 che il presidente è obbligato a seguire la proposta, anzi, più che la proposta, la designazione del nome da parte dell'Istituto, la responsabilità della scelta ricade a carico dell'Istituto stesso.

Ora io pregherei il ministro di dirmi per quali ragioni egli non vuole accettare la proposta della Commissione, che anche in questa legge si usi la forma usata in quella del 1895?

Mi pare che creare alla distanza di tre o quattro mesi due leggi che siano difformi fra loro, non conferisca a quella armonia legislativa, che dovrebbe preferirsi da un'Assemblea legislativa.

Se nel 1895 abbiamo detto che il presidente deve nominare quello che è designato dall'Istituto, è giusto che anche oggi si proponga per gli altri Istituti la stessa misura. Come potete creare questa differenza fra gli Istituti in liquidazione e gli altri Istituti?

Il presidente del Tribunale sarà obbligato di nominare l'amministratore designato dal Banco di Napoli o dalla Banca d'Italia, mentre avrà diritto di non nominare quello proposto dagli altri Istituti se non lo riterrà idoneo?

Io credo che, o dovete lasciare la responsabilità al presidente del Tribunale di nominare chi crede; ovvero dovete andare alla forma usata nella legge del 1895, e quindi imporre al presidente di nominare le persone designate dagli Istituti; ma non potete uscire da queste due vie.

L'onorevole Gianturco ha richiamato la nostra attenzione sopra l'impugnabilità dalle ordinanze.

Io credo che il concetto del Ministero sia stato conforme a quello della Commissione, quello cioè di togliere l'impugnabilità delle ordinanze che concernevano la nomina o la revoca del sequestratario, per quanto concerne il merito; perchè questa legge dà al presidente un'autorità incensurabile su questo rapporto.

Ma, se l'onorevole ministro acconsente, la Commissione non ha niente in contrario di accettare la formula dell'onorevole Gianturco perchè si dica « *provvisoriamente esecutive* » perchè quando avete la provvisoria esecuzione, avete reso spedita e celere la procedura, e se veramente dal presidente siasi giudicato incompetentemente o con eccesso di potere, è giusto che il magistrato superiore annulli l'ordinanza, senza però che la possibilità dello annullamento possa creare ostacoli alla procedura esecutiva.

Io prego quindi l'onorevole ministro di voler respingere la proposta dell'onorevole Morelli-Gualtierotti, perchè non è conforme

a legge; e di volere accettare la formula della legge del 1895 se non vuole lasciare addirittura alla scelta del presidente la nomina del sequestratario, e finalmente di volere accettare la proposta dell'onorevole Gianturco.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Barazzuoli, ministro di agricoltura e commercio. Per ciò che concerne l'emendamento proposto dall'onorevole Gianturco non ho nessuna difficoltà di accettarlo, imperocchè lo scopo per il quale si voleva che non fosse impugnabile l'ordinanza era quello d'impedire che con opposizioni venisse ritardato il corso del procedimento esecutivo.

Per ciò che concerne poi l'emendamento dell'onorevole Morelli, dalle parole del relatore io dovrei trarre la conseguenza che egli non vede di buon occhio che si muti, a così breve distanza di tempo la legge del 1895 e trarne buon augurio per l'abbandono dell'articolo 33 e l'accettazione dell'articolo 23 del disegno di legge. E qualora queste cose potessero essere oggetto di un *do ut des...*

Voce al banco della Commissione. No! no!

Barazzuoli, ministro di agricoltura e commercio. Dico qualora queste cose potessero (e non lo sono) essere oggetto di *do ut des*, potrebbe trovarsi un termine di conciliazione.

Sono lieto che all'onorevole Morelli-Gualtierotti si sia unito anche l'onorevole Gianturco. Io credo che l'emendamento dell'onorevole Gualtierotti sia conforme a ragione; sia conforme anche alla dignità del potere giudiziario. Imperocchè invero fare del Presidente del Tribunale un mero e semplice registratore di proposte, le quali possono talvolta essere non conformi nè a giustizia nè a convenienza, a me sembra troppo.

Sappiamo poi a che si riducono certe questioni di responsabilità: si riducono a dispute che non portano a conclusioni. Ciò che interessa è di avere dei sequestratari i quali offrano le debite garanzie alla massa dei creditori. Ora se, rispettando il diritto dell'Istituto che agisce esecutivamente, noi facciamo che il Presidente interponga, dove è necessario, l'autorità sua per riparare ad errori le cui conseguenze possono essere gravissime, io non vedo in che noi veniamo meno alla legge.

Si domanda il relatore: che cosa farà il presidente, qualora la proposta gli sembri

errata? La respingerà e l'Istituto farà un'altra proposta, la quale troverà molto probabilmente l'assenso del capo del tribunale.

Quindi, siccome a me sta molto a cuore l'interesse della massa dei creditori, a me pare che la nomina del sequestratario sia argomento di suprema importanza. Non trovo quindi nulla di male che il presidente abbia il diritto di indagare, se per avventura sia erronea la proposta fatta dall'Istituto, il quale, laddove la sua proposta non venga accettata, ne sostituirà un'altra meritevole di essere accolta.

Quindi io sarei molto lieto che la Commissione accogliesse l'emendamento, il quale nella sostanza corrisponde alla legge dell'8 agosto 1895 e vi arreca un temperamento, che non crea una disparità di trattamento, in quanto che non mira che a cautelare sempre più la massa dei creditori. Sarei quindi molto lieto se venisse accettato l'emendamento dall'onorevole Morelli-Gualtierotti o un altro qualsiasi temperamento, per il quale l'opera dell'Istituto possa, all'occorrenza, essere corretta dal senno e dall'imparzialità del presidente del tribunale.

Presidente. Veniamo dunque ai voti. La Commissione ha dichiarato di non accettare l'emendamento dell'onorevole Morelli-Gualtierotti; il ministro invece non dissente dall'accettarlo. Quindi metteremo prima a partito l'emendamento proposto dall'onorevole Morelli-Gualtierotti, che è il seguente:

« Al 1° alinea dell'art. 11 aggiungere:

« Nella nomina del sequestratario il presidente deve preferire la persona che gli sia proposta dall'Istituto, purchè la riconosca idonea. »

Coloro che intendono di approvarlo sono pregati di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, l'emendamento dell'onorevole Morelli-Gualtierotti è approvato).

Un altro emendamento è stato proposto dall'onorevole Gianturco, ed è accettato tanto dal Ministero che dalla Commissione.

Questo emendamento consiste nel sostituire alle parole *non sono impugnabili*, queste altre *sono provvisoriamente esecutive*. Cosicché il 4° capoverso direbbe così:

« Le ordinanze del presidente sono provvisoriamente esecutive. »

Pongo a partito questo emendamento.

(È approvato).

Pongo ora a partito l'articolo 11 con questi due emendamenti.

(È approvato).

« Art. 12. Quando occorra dare in affitto i fondi, l'autorizzazione sarà concessa dal presidente del tribunale con ordinanza non impugnabile, e potrà essere data anche in modo generico sulla istanza del debitore, del creditore o del sequestratario, citato quello fra essi che non si è unito alla istanza.

« Il sequestratario riscuote le rendite e i frutti, il cui ammontare, dedotte le spese di amministrazione e i tributi pubblici, verserà nella cassa dell'Istituto. Incombe lo stesso obbligo al sequestratario che si trovi già nominato sulla istanza di altro creditore.

« Per la nomina, revoca e surrogazione del sequestratario si osserva la procedura degli incidenti. »

A questo articolo sono proposti due emendamenti.

Un primo emendamento è il seguente:

« All'alinea ultimo dell'art. 12 sostituire il seguente:

« Nelle citazioni per la nomina, revoca e surrogazione del sequestratario il termine a comparire avanti il presidente è di giorni tre.

« Morelli-Gualtierotti, Spirito Beniamino, Turbiglio Giorgio, Palizzolo, Luzzati Ippolito, Pais, Pucci, Piccolo-Cupani, Diligenti, Fazi. »

Un altro emendamento proposto dall'onorevole Colombo Quattrofrati e firmato da dieci deputati, è il seguente:

« All'ultimo alinea dell'art. 12 sostituire il seguente:

« Nelle istanze per la nomina, revoca e surrogazione del sequestratario, il termine per comparire avanti il presidente è di giorni dieci. »

L'onorevole ministro ha facoltà di parlare per dichiarare se accetta o no questi emendamenti.

Barazzuoli, ministro d'agricoltura e commercio. In genere io accetterei l'emendamento dell'onorevole Morelli-Gualtierotti o altrimenti l'emendamento dell'onorevole Colombo Quattrofrati, perchè ambedue mirano ad abbreviare i termini.

Secondo l'articolo 12 per la nomina, revoca e surrogazione del sequestratario si

osserva la procedura degl'incidenti. Ora, per quanto sia sommaria la procedura degl'incidenti, essa dà luogo ad aggiornamenti, a proroghe e perdite di tempo. Credo quindi che sia opportuno fissare un termine sia di tre sia di dieci giorni.

Io proporrei il termine più breve ed accetterò qualunque termine che non ecceda i dieci giorni. Ma ad ogni modo anche l'emendamento dell'onorevole Colombo Quattrofrati è accettabile, perchè pur esso è inteso ad abbreviare l'andamento della procedura, chè la procedura degl'incidenti ha sempre una durata indefinita.

Colombo Quattrofrati. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Colombo Quattrofrati. La ragione che mi spinge a proporre l'emendamento in discussione è semplicissima. Riconosco, come l'onorevole ministro, la necessità di abbreviare il termine in una materia che richiede la massima sollecitudine; ma non bisogna abbreviar tanto da rendere impossibile, o quasi impossibile, la difesa alle parti interessate. Ora il termine di 3 giorni, come vorrebbero l'onorevole ministro nel suo articolo e l'onorevole Gualtierotti nel suo emendamento, è troppo breve.

Il più delle volte accadrà che sarà nominato un sequestratario che abiti nel luogo dove sono posti gli immobili espropriandi, specialmente se si tratta di immobili rustici. Ma il sequestratario può anche abitare a 10 chilometri di distanza ed anche a 100 col l'ampia circoscrizione dei nostri distretti di tribunale. Ora, domando io: in questi casi, il termine di tre giorni può esser sufficiente al sequestratario per la sua difesa? Eppure se egli è chiamato a rispondere di colpe nel caso della remozione, per esempio, deve aver diritto di difendersi. Quindi si abbrevi il termine fin che si vuole, ma non si vada oltre il limite che è necessario per la difesa. Noti poi l'onorevole ministro, che in caso di assoluta urgenza, vi è sempre un rimedio; il presidente ha la facoltà per il Codice di procedura civile di abbreviare della metà i termini stabiliti dalla legge. Nel nostro caso abbrevierà sino a 5 giorni quando vi sarà urgenza.

Quindi la mia proposta parmi concili la necessità della sollecitudine coi bisogni della difesa delle parti e specialmente della difesa del sequestratario. Io quindi spero che ad

essa accederanno e Governo e Commissione ed anche l'onorevole Gualtierotti e gli altri colleghi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Morelli-Gualtierotti.

Morelli-Gualtierotti. Quando, nel leggere l'articolo 12, ho trovato che si parlava della procedura degli incidenti, ho pensato che non si potesse parlare di tal procedura là dove si tratta di una controversia sulla quale pronunzia definitivamente il presidente, mentre negli incidenti il presidente non pronunzia definitivamente; ma, in caso di disaccordo, rinvia al tribunale.

Dalla relazione ministeriale avevo d'altra parte rilevato che la modificazione introdotta con questa formula era stata ispirata dal concetto di abbreviare il termine per comparire; ho quindi creduto che sarebbe stato più corretto, più esatto, ed avrebbe meglio evitato inconvenienti ed equivoci, l'abbandonare codesta formula pur accettandone il concetto.

Il ministro in sostanza non aveva voluto fare altro che adottare i termini della procedura degli incidenti, che son quelli indicati nell'articolo 185 del Codice di procedura civile. Ora poichè quest'articolo 185 stabilisce un termine di 3 giorni, ho creduto di tradurre esattamente la formula ed il concetto del ministro proponendo che, senza parlare fuori di luogo di procedura degl'incidenti, si dicesse che la citazione devesi fare nei tre giorni. Qualora però, dopo le osservazioni dell'onorevole Colombo, si ritenesse questo termine troppo breve, io consentirei che si ampliasse, ma non mai fino a 10 giorni; perchè non si avrebbe più un termine abbreviato ma l'ordinario. Infatti si deve presumere che il sequestratario abbia il domicilio nel luogo ove risiede il tribunale presso cui si fa l'espropriazione o almeno ve lo abbia eletto.

In tal caso il termine ordinario per comparire, è normalmente di 10 giorni, come l'onorevole Colombo Quattrofrati propone in questa legge nella quale, per la speditezza necessaria nella procedura specialissima, tutti i termini si sono abbreviati.

Io piuttosto non troverei fuori di luogo che il Ministero e la Commissione ripristinassero l'antica formula dell'articolo con la quale si diceva che: « Per la nomina, revoca e surrogazione del sequestratario il presidente può abbreviare i termini oltre la metà ».

Il presidente, si capisce, si varrà di questa facoltà con i criteri che sono nel suo diritto e non abbrevierà eccessivamente il termine nei casi esaminati dall'onorevole Colombo-Quattrofrati; e resterà, col ripristinamento di quella formula, soddisfatto anco il giusto desiderio del ministro, che è quello di vedere procedere speditamente i provvedimenti di questa natura che talora sono di massima urgenza; ben comprendendosi che l'atto più urgente e più necessario, allorchè la procedura esecutiva si inizia, è quello di assicurare subito la conservazione dei frutti dei beni che si sta per espropriare. Se si deve perder tempo in termini eccessivamente lunghi, e non abbreviabili, per arrivare ad ottenere codesto provvedimento, l'efficacia del provvedimento stesso, in gran parte, svanisce.

Credo quindi che, tutto considerato, più utile sarebbe ripristinare l'antico capoverso, dicendo che il presidente può, in questi casi, abbreviare i termini oltre la metà.

Presidente. Ritira il suo emendamento?

Morelli-Gualtierotti. Vorrei conoscere le ragioni della Commissione.

Presidente. Onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Balenzano, relatore. Credo che i desideri dell'onorevole Morelli e degli altri che hanno parlato partendo dallo stesso concetto, siano già soddisfatti dalla disposizione dell'articolo 185 del Codice di procedura civile: « Il termine per comparire è almeno di giorni tre. Nei casi d'urgenza, il presidente può permettere la citazione a termine più breve, ed anche ad ora ».

Ora, quando avete dichiarato che la procedura è quella degli incidenti, e quindi avete indubbiamente indicato l'articolo 185 del Codice di procedura civile, voi avete reso possibile al presidente di permettere citazioni a brevissimo termine; avete reso ordinario il termine di tre giorni, e rendete possibile all'Istituto di stabilire un termine più lungo, perchè creda, nel suo interesse, di averlo tale. Quindi pregherei i vari proponenti di ritirare i loro emendamenti.

Presidente. Onorevole Colombo-Quattrofrati, mantiene il suo emendamento?

Colombo Quattrofrati. Le osservazioni che ho fatto mi parevano molto decisive. L'onorevole relatore dice: abbiamo un termine di tre giorni...

Balenzano, relatore. Almeno!

Colombo Quattrofrati....ma l'istituto può adottare un termine più lungo.

Ora io osservo che non è in giuoco solamente l'interesse dell'istituto, ma anche quello di altre parti che possono essere in giudizio, e specialmente quello del sequestratario, quando si tratti della sua remozione. Col termine di tre giorni, è evidente che, in molti casi, il sequestratario non potrà difendersi e nemmeno comparire. Ma poichè non intendo fare di ciò una quistione, se l'egregio relatore e l'onorevole ministro non intendono d'accettare il mio emendamento, lo ritiro, e mi associo ben volentieri alla proposta dell'onorevole Morelli: di ripristinare, cioè, l'articolo nel suo testo primitivo, intendendosi che si debba adottare il termine ordinario, salvo al presidente di abbreviarlo anche oltre alla metà.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Morelli-Gualtierotti.

Morelli-Gualtierotti. Io aveva proposto questa nuova formula come una transazione e non ho udito bene se il ministro l'accetta oppure no.

Presidente. L'onorevole ministro di agricoltura e commercio ha facoltà di parlare.

Barazzuoli, ministro d'agricoltura e commercio. Io debbo dichiarare che a questa questione non dò un'importanza suprema. Riconosco che l'articolo 185 del Codice di procedura civile segna termini non lunghi; ma è pure vero che quella parola *almeno* pone nell'arbitrio dell'istituto che agisce di prolungare i termini indefinitamente.

Il Codice di procedura stabilisce che il presidente possa abbreviare i termini; ma non sempre, se non è provocato a farlo, usa di questo suo potere; quindi può accadere che talvolta un rappresentante non buono dell'istituto che agisce, faccia delle citazioni con un termine soverchiamente lungo, e a danno quindi della maggiore speditezza della procedura.

Del resto, se questo deve essere una cagione di discordia fra la Commissione ed il Ministero, io ripeto che non ne faccio questione vera e propria. Ma credo che l'emendamento dell'onorevole Morelli porterebbe un qualche miglioramento all'articolo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Balenzano, relatore. Nemmeno io intendo di fare a nome della Commissione una questione a questo proposito.

L'onorevole Morelli che cosa chiede? Chiede questo, ed il Ministero vi consente: che assolutamente siano tre giorni, nè più, nè meno.

Morelli-Gualtierotti. Ma no.

Balenzano, relatore. Ma l'onorevole Morelli dice così: « il termine a comparire avanti il presidente è di giorni tre ».

Ora l'onorevole Morelli dice che egli intende dire il termine minimo; ma allora c'è l'articolo 185 del Codice di Procedura Civile che dice la stessa cosa, perchè stabilisce il termine almeno di giorni tre.

Ora dunque non vedo la necessità di proporre emendamenti, una volta che la legge comune provvede. Ad ogni modo se il ministro accetta la proposta dell'onorevole Morelli, la Commissione non ne fa una questione.

Presidente. L'onorevole Morelli-Gualtierotti ha facoltà di parlare.

Morelli-Gualtierotti. Quando s'indica il termine di giorni tre, s'intende che è il minimo, e la parola almeno è superflua, perchè si capisce che si tratta sempre di termini minimi.

Del resto anche colla nostra formola non è esclusa la possibilità dell'abbreviazione dei termini, perchè si sa che tutti i termini a comparire possono essere abbreviati non oltre la metà.

Dice poi il relatore: perchè volete sostituire la formola del ministro con un'altra uguale?

Perchè quella formola aveva il difetto di parlare di procedura d'incidenti, nel caso in cui di procedura d'incidenti non si può parlare: perchè essa è una procedura speciale, nella quale il presidente non può decidere, ma decide il tribunale. Nel caso nostro, invece, decide il presidente.

Ora a me è sembrato che la formola dell'emendamento proposto fosse più esatta.

Balenzano, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Balenzano, relatore. La legge precedente parla di termine a comparire avanti ai tribunali: noi invece parliamo del presidente. Ora con quale procedura volete voi andare avanti al Presidente? Il Codice di procedura non ne indica che una sola: quella degli incidenti, con la quale avete due vantaggi; quello di risparmiare danaro e di non aver bisogno del ministero di un procuratore.

A me pare dunque che la proposta dell'o-

norevole Morelli complichì la procedura, perchè ammetterebbe, per andare avanti al presidente, una procedura diversa da quella voluta per gli incidenti, e che quindi sia da preferirsi la formola proposta dal Ministero, che è più semplice e più corretta.

Morelli-Gualtierotti. Non insistono nel mio emendamento.

Presidente. Allora metto ai voti l'articolo 12, così come è proposto dal Ministero ed accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Art. 13. « Le opposizioni al precetto, in qualunque tempo proposte, non sospendono il corso del giudizio, salvo che l'autorità giudiziaria ne ordini la sospensione.

« L'Istituto può domandare l'incanto, attribuendo agli immobili come prezzo venale quello che fosse stato ad essi attribuito nel contratto di prestito, ovvero il valore risultante dalla estimazione dei beni, sulla base dell'articolo 663 del Codice di procedura civile, esclusa in ogni caso la perizia.

« Qualunque sia il metodo di valutazione prescelto, l'Istituto non ha l'obbligo di sottostare alla offerta ed alle conseguenze che ne derivano, secondo il predetto articolo 663. Ove la vendita o la rivendita non avvenga, si procederà ad altro incanto nel modo stabilito nella seconda parte dell'articolo 675 del Codice medesimo. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Capruzzi.

Capruzzi. Io mi permetto di sottomettere all'attenzione della Commissione alcune brevi osservazioni, in ordine a questo articolo. Il secondo capoverso dice « esclusa in ogni caso la perizia. »

Tanto la Commissione che il ministro sanno, che, secondo la procedura, due sono i mezzi possibili per procedere alle espropriazioni; l'offerta in base al multiplo dell'imposta erariale, e poi la perizia. Il creditore può sempre ricorrere al sistema dell'offerta ed escludere la perizia; ma però ci sono alcuni casi in cui la perizia è assolutamente indispensabile.

Ricordo alla Camera che nella legge 26 gennaio 1865 intorno alla revisione sull'imposta dei fabbricati, c'è l'articolo secondo il quale contiene diverse esenzioni dall'imposta fondiaria, e tra le altre stabilisce che sono esenti dall'imposta le costruzioni rurali de-

stinate esclusivamente ad abitazione dei coltivatori al ricovero del bestiame, ecc.

Ora si è agitata davanti ai tribunali la questione se fosse possibile escludere la perizia e di procedere col sistema dell'offerta sul multiplo dell'imposta erariale, quando in un fondo rustico vi sieno case rurali le quali sono sottratte all'imposta fondiaria. Non starò a ricordare agli egregi componenti la Commissione, che in questi casi la giurisprudenza ha detto: siccome le case rurali non sono soggette ad imposta, vuol dire che mancherebbe la base della perizia se si procedesse in base all'offerta sul multiplo erariale; per modo che voi mettereste in vendita un fondo, il cui prezzo non rappresenterebbe il valore intero del fondo, perchè non comprenderebbe il valore delle case rurali, che non sono soggette all'imposta fondiaria. Ora in questi casi io credo che non si possa assolutamente prescindere dalla perizia.

Abbiamo anche un'altra eventualità. Tanto il ministro quanto gli egregi componenti la Commissione, sanno che noi abbiamo ancora il catasto di sessant'anni addietro.

Ora, e specialmente negli ultimi trent'anni, i nostri terreni hanno subito una profonda trasformazione: e le colture sono cambiate per modo che quei terreni, che una volta erano erbosi, ora sono vigneti e fondi arbustati che hanno un valore diverso da quello che avevano prima. In questo caso, quando si tratta d'immobili, di fondi rustici, i quali abbiano avuto una trasformazione di coltura, si è agitata nel campo della giurisprudenza, dinanzi ai tribunali, la questione se il creditore istante potesse promuovere coll'offerta del multiplo erariale la vendita di fondi, i quali oggi si sono trasformati con altre colture, e che si trovano ancora con un imponibile stabilito nel 1817 e nel 1820 all'epoca della formazione del catasto.

C'è stata infatti una sentenza della Corte di cassazione di Palermo, la quale ha stabilito che quando l'imposta si paga in base ad un imponibile stabilito col catasto del 1820, mentre il fondo dato in ipoteca si è trasformato nella sua coltura per modo che il suo valore è cambiato, in questo caso non è possibile di procedere col sistema dell'offerta, perchè mancherebbe la base del prezzo non più rispondente all'imponibile di una volta, perchè oggi quest'imponibile sarebbe assolutamente diverso.

Quindi io credo che la Commissione accettando benevolmente queste considerazioni, dovrebbe limitarsi a sopprimere dal secondo capoverso di quest'articolo le parole: *esclusa in ogni caso la perizia*.

Presidente. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

Barazzuoli, ministro d'agricoltura e commercio. Non si può a prima vista dire che l'articolo non sia completo e lasci luogo alle eventualità supposte dall'onorevole Caprucci, ognora che può essere attribuito all'immobile, come prezzo venale, il prezzo di estimazione che talvolta può mutare o mancare, ma anche quello che fosse stato ad esso attribuito nei contratti di prestito.

Però può bene accadere qualche cosa che si può non escogitare ora, per la quale potesse apparire la perizia come una necessità.

Io non assentirei dunque all'amputazione dell'inciso proposta dall'onorevole Caprucci, imperocchè tanto varrebbe tornare alla regola generale, mentre in questi giudizi bisogna evitare le lungaggini e i dispendi per quanto è possibile.

E perciò, pur tenendo conto di certe possibilità, a me parrebbe che dovesse essere mantenuto l'inciso, ma invece della dizione « in ogni caso » usare l'altra « per regola generale » affinchè si comprenda e si sappia che la perizia non può essere che una eccezione, e che la regola è sempre quella indicata nell'articolo 13.

Calvi. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Calvi. Io mi associo all'idea dell'onorevole Caprucci, il quale ha proposto che si tolgano le parole « esclusa in ogni caso la perizia » anche per un'altra considerazione.

Può avvenire, ed avviene anzi di sovente, che la perizia sia una necessità, in ispecie all'oggetto di formare i lotti, che qualche volta è necessario comporre per avere più offerenti alle aste. Questa considerazione, aggiunta a quelle esposte dal collega Caprucci, mi pare dimostri opportuna la proposta fatta di togliere quelle parole.

Balenzano, relatore. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Balenzano, relatore. La Commissione accetta che siano soppresse le parole « esclusa in ogni caso la perizia. » E la cancellazione di queste parole ha questo significato: che cioè la regola ordinaria per procedere all'espropria-

zione fondiaria è questa: o il valore per il quale si è fatto il prestito, ovvero quello che risulta dal multiplo fondiario, salvo i casi speciali ed eccezionali che debbono essere valutati dal magistrato, nei quali soltanto dall'Istituto si potrà domandare la perizia, perchè la norma è sempre quella stabilita nell'articolo 13.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Barazzuoli, ministro di agricoltura e commercio. Io non posso, ripeto, consentire alla radiazione totale dell'inciso, imperocchè noi ritorneremo al diritto comune; e guai se dovesse un po' per volta ritornare regola la perizia; imperocchè noi sappiamo quale arma possa essere nelle mani di gente cavillosa l'uso della perizia.

Tutti gli Istituti di credito fondiario hanno fatto vive insistenze, sempre, affinchè la perizia fosse esclusa in modo assoluto. Questo a me sembra soverchio, perchè può ben darsi il caso in cui la perizia sia indispensabile. Ma non vorrei che il fatto dell'aver consentito alla radiazione di questo inciso, che oggi compare nell'articolo, potesse essere poi nelle dispute forensi un argomento per scivolare con facilità maggiore all'uso delle perizie che io vorrei allontanate il più possibile. A me pareva dunque che potesse mantenersi l'inciso per meglio confermare il nostro concetto, sostituendo, però, alle parole: *in ogni caso* le altre: *per regola generale*.

Presidente. L'onorevole ministro propone che si sostituiscano alle parole *in ogni caso*, le parole *per regola generale*.

Per cui mi pare che il concetto sia identico. È questione di forma.

Balenzano, relatore. Allora invece di dire *in ogni caso*, si dica: *è esclusa di regola la perizia*.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Capruzzi.

Capruzzi. Io non credo che l'espressione che vogliono sostituire la Commissione ed il ministro possa equivalere alla mia proposta; come credo infondati i timori dell'onorevole ministro in rapporto a questa eventualità: che cioè vi possano essere debitori i quali ad ogni incontro possano domandare perizie per creare spese e allungare il procedimento, anche quando la questione rimanga nei limiti del diritto comune.

La soppressione dell'inciso, con quelle di-

chiarazioni fatte dal relatore della Commissione, mi sembra che possa accettarsi dal ministro; inquantochè il relatore della Commissione ha detto: in tanto si accetta la soppressione dell'inciso, in quanto resta bene inteso che la regola generale per i procedimenti esecutivi è quella scritta nel secondo capoverso dell'articolo 13, salvo i casi possibili che richiedano assolutamente la perizia. Ma quando io trovo nell'articolo proprio un inciso nel quale è detto: « restando in ogni caso esclusa la perizia », vuol dire che, perentoriamente, è tolta al magistrato la facoltà di ordinare una perizia, anche quando, secondo i principii del diritto, questa perizia fosse necessaria.

Io credo che in qualunque legge di procedimento, due siano i principii che bisogna salvaguardare: la guarentigia della giustizia per la sicurezza dei diritti delle parti; e la celerità dei procedimenti. Ed a me pare che in questa legge tutto si voglia sacrificare ad un solo principio: quello cioè di una celerità assoluta, togliendo tutti i diritti al debitore.

Io insisto perciò nella mia proposta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gianturco.

Gianturco. Io voglio far notare all'onorevole ministro che per il diritto comune, per l'articolo 663 del Codice di procedura civile, è perfettamente esatto quello che affermava l'onorevole Capruzzi; è il creditore che ha la scelta, o di fare la istanza per la nomina di un perito che proceda alla stima dei beni, o di fare nell'atto di citazione, di cui all'articolo 663 del Codice di procedura, l'offerta di un prezzo non minore di sessanta volte il tributo diretto.

Ciò posto, per il diritto comune, è evidente che nessun debitore può dire al creditore istante: voglio che vi appigliate al mezzo della perizia, anzichè all'altro metodo. È in facoltà del creditore la scelta, tanto pel diritto comune, quanto pel diritto speciale: per modo che gli Istituti nulla hanno a temere.

Quand'è che può sorgere la necessità della perizia? Può sorgere, quando lo stato dell'immobile, al tempo in cui l'espropriazione segue, è diverso dallo stato in cui era, quando fu iscritta l'ipoteca.

Vi è poi una seconda considerazione.

Può darsi che si verifichi il caso accennato

dall'onorevole Capruzzi: che, cioè, vi siano miglioramenti, i quali costituiscano nuove costruzioni, a cui non si trovi imposto un tributo fondiario, ed allora è impossibile appunto di elevare il multiplo catastale in base dell'articolo 663 del Codice di procedura civile.

Se i casi speciali, come quelli a cui ho accennato, si presentino, come si può escludere la possibilità di una perizia?

Io credo quindi che, dal punto di vista dell'equità e dal punto di vista del diritto scritto, non si possa negare l'equità della proposta del collega Capruzzi, e pregherei il ministro di consentire, come ha acconsentito la Commissione, di cancellare le parole: *esclusa in ogni caso la perizia.*

Presidente. L'onorevole ministro di agricoltura e commercio ha facoltà di parlare.

Barazzuoli, ministro di agricoltura e commercio. Io temo che facciamo a non intenderci.

A me sembra che l'onorevole Gianturco creda che il ministro non voglia, in alcun caso, si ricorra al rimedio, che può talora esser necessario, della perizia. No; a questo si verrebbe se si radiasse l'inciso dell'articolo 13; imperocchè, se si radiasse l'inciso: *esclusa in ogni caso la perizia*, si verrebbe ad ammettere che si potesse soltanto attribuire agli immobili il prezzo venale ad essi attribuito nel contratto di prestito, o il valore risultante dal multiplo della imposta.

Quando l'articolo si limitasse a questo, sarebbe escluso, *ex necesse*, in ogni caso, tanto più che si tratta di una legge eccezionale, il rimedio della perizia; mentre, se si modifica l'inciso, come io volevo, si apre la via a fare quello che, nei casi contemplati dall'onorevole Capruzzi, può esser necessario.

Non insisto nel volere che l'inciso resti qual'è; ma insisto nel chiedere che alla dizione *in ogni caso*, si sostituisca questa: *di regola generale*. Ed allora, quando si verifichi il caso della necessità della perizia, questa non è impedita; imperocchè, nei casi eccezionali, lo stesso articolo ne riconosce l'ammissibilità: cosa della quale potrebbe dubitarsi se si escludesse l'inciso e si limitasse la valutazione del fondo al prezzo attribuito ad esso dal contratto di prestito, o a quello del multiplo della imposta.

Forse io non era riuscito a farmi comprendere; ma certo è che noi siamo più d'accordo di quello che si creda. E sono persuaso che, dopo questa spiegazione nella quale

mi pare che, in sostanza, concordi la Commissione, ogni ragione di dissenso fra noi sia rimossa.

Presidente. Onorevole ministro, Ella mantiene la sua proposta di dire: « esclusa di regola la perizia? »

Barazzuoli, ministro di agricoltura e commercio. Sissignore.

Presidente. Consente anche la Commissione?

Vollaro-De Lieto, della Commissione. Sissignore.

Presidente. Onorevole Capruzzi?

Capruzzi. Dopo le dichiarazioni fatte dal ministro, ritiro il mio emendamento.

Presidente. Allora questo secondo capoverso si intenderà formulato in questi termini:

« L'Istituto può domandare l'incanto, attribuendo agl'immobili come prezzo venale quello che fosse stato ad essi attribuito nel contratto di prestito, ovvero il valore risultante dalla estimazione dei beni, sulla base dell'articolo 663 del Codice di procedura civile, esclusa di regola la perizia. »

Lo metto a partito.

(È approvato).

Metto a partito l'intero articolo 13 così modificato.

(È approvato).

« Art. 14. Nei giudizi di purgazione, se il prezzo stipulato o che si dichiarerà a sensi dell'articolo 2043, n. 3, del Codice civile, è minore del credito degli Istituti e non viene fatto da altro creditore l'aumento del decimo, in conformità dell'articolo 2045 del detto Codice, essi possono fare istanza per l'incanto sul prezzo come sopra stipulato o dichiarato, senza obbligo di fare l'aumento del decimo e senza impegno alcuno, qualunque sia l'esito dell'incanto. »

Gianturco. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gianturco.

Gianturco. Debbo domandare uno schiarimento all'onorevole ministro ed al relatore. Per l'articolo 2045 del Codice civile la richiesta per l'aumento del decimo, cioè la cosiddetta offerta di rincaro, deve contenere l'obbligazione del richiedente di aumentare o far aumentare di un decimo il prezzo stipulato o dichiarato. Ora, per l'articolo 14 di questo disegno di legge, l'Istituto di Credito fon-

diario sarebbe esonerato non solo da quest'obbligo dell'aumento del decimo; ma, dice il disegno di legge, non vi sarebbe neppure impegno alcuno dell'Istituto qualunque fosse l'esito dell'incanto.

Di guisa che può accadere, che l'esito dell'incanto sia negativo, il prezzo non sia aumentato e che spese sieno state fatte pel nuovo incanto. Allora, domando io all'onorevole relatore, chi pagherà le spese? S'intende bene nel sistema del Codice civile che essendo obbligato il creditore a promettere di aumentare o far aumentare il decimo del prezzo, le spese siano a carico della massa secondo i principî generali sui privilegi. Ma dal momento che questo obbligo del creditore viene a mancare per effetto dell'articolo 14, chi pagherà le spese? Saranno detratte queste spese dalla massa totale con danno del debitore espropriato e degli altri creditori iscritti.

Dal momento che si è proceduto all'offerta di rincaro e nessuna obbligazione hanno assunta gli Istituti, cosa intendete di dire con questa frase poco giuridica e poco precisa « senza nessuno impegno »? Se intendete che anche le spese per l'offerta di rincaro debbano andare a carico della massa, voterò contro all'articolo; se intendete che debbano andare a carico dell'Istituto il quale improvvidamente ha richiesto il nuovo incanto, non ho più ragione di votar contro l'articolo 14.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Balenzano, relatore. Il concetto dell'articolo 14 è chiaro: è una deroga al diritto comune, il quale determina che chi fa un'offerta del decimo è obbligato a rendersi aggiudicatario.

L'Istituto di Credito fondiario invece può far l'offerta, ma non è obbligato a rendersi aggiudicatario; questo è il senso dell'articolo 14 rispetto all'impegno dell'istituto. In quanto alla spesa per questo secondo incanto, sebbene io non sia autorizzato dalla Commissione ad esprimere il suo avviso in proposito, parmi nondimeno poter dichiarare che, siccome non c'è il beneficio della massa, la spesa deve andare a carico di colui che ha fatta un'offerta e poi non l'ha mantenuta. Spero che anche l'onorevole ministro avrà lo stesso concetto.

Gianturco. Va bene.

Presidente. Concorda l'onorevole ministro in questo concetto?

Barazzuoli, ministro d'agricoltura e commercio. Sì! sì!

Presidente. Allora metto a partito l'articolo 14.

(È approvato).

« Art. 15. Se la spropriazione si trovasse già iniziata da altri creditori, l'Istituto avrà diritto di farsi surrogare nel procedimento, quantunque vi fosse motivo di negligenza. L'Istituto ha facoltà di surrogarsi in una spropriazione dipendente da un precetto anteriore, limitatamente ai beni ad esso ipotecati, fermi gli atti già compiuti nel corso del giudizio. Esso non ha l'obbligo di comprendere nel suo giudizio di spropriazione la maggiore quantità di beni a cui si riferisce un posteriore precetto.

« Tuttavia l'Istituto ha l'obbligo di procedere anche per la maggiore quantità dei beni compresi nel precetto che dà luogo alla surrogazione, od anche in un precetto posteriore, qualora i beni predetti e quelli ad esso ipotecati siano gravati cumulativamente da precedenti ipoteche eventuali, delle quali è parola nell'ultimo capoverso dell'articolo 4 della legge (testo unico) 26 febbraio 1885, n. 2922 (serie 3^a). »

(È approvato).

« Art. 16. Il magistrato assegnerà sempre, nell'interesse del Credito fondiario, il termine minimo in tutti i casi nei quali il Codice di procedura civile stabilisce un termine massimo ed uno minimo.

« I termini della notificazione, pubblicazione ed inserzione del bando saranno ridotti alla metà. »

(È approvato).

« Art. 17. La sentenza che autorizza la vendita è sempre provvisoriamente eseguibile non ostante qualsiasi gravame. »

(È approvato).

« Art. 18. Le domande di separazione, le eccezioni di nullità e tutte le istanze incidentali, ancorchè riguardino il giudizio di merito, compresa la eccezione di pagamento, non sospendono il corso del giudizio e la vendita, salvo il caso che la sospensione sia provvisoriamente ordinata dal tribunale. Nondimeno se la domanda è poi respinta dal tribunale, la sospensione ordinata non ha più ef-

fetto, sebbene la sentenza del tribunale venga impugnata. »

Capruzzi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Capruzzi.

Capruzzi. In questo articolo si parla di eccezioni di pagamento. Pregherei l'onorevole ministro e l'onorevole relatore di darmi uno schiarimento, perchè mi sembra che a questo proposito, ci sia una contraddizione. L'art. 11, dove parla della facoltà del presidente di revocare i provvedimenti del sequestratario, accenna all'ipotesi di questa revocabilità pel pagamento del debito delle semestralità arretrate. Dimodochè parrebbe, secondo quest'articolo, che, verificandosi il pagamento delle semestralità arretrate, la espropriazione avesse a cessare, e il sequestro giudiziale dovesse essere revocato.

Questo articolo, perciò, parrebbe che fosse in contraddizione con un altro articolo precedente, l'articolo 2, dove si dice:

« Nei contratti di credito fondiario intesi stipulata la condizione risolutiva in caso di ritardato pagamento anche di una sola parte del credito scaduto; e l'Istituto può chiedere esecutivamente il pagamento integrale di ogni somma ad esso dovuta. »

Ora, mentre con l'articolo 2 si è ammessa la facoltà, nell'Istituto di agire esecutivamente per l'intero pagamento del credito, soltanto per effetto del mancato pagamento d'una semestralità, poi, con l'articolo 11, si ammette il concetto contrario: che, cioè, verificatosi il pagamento delle semestralità arretrate, malgrado la risoluzione del contratto, ciò basti per far cessare l'espropriazione.

Domanderei al relatore ed al ministro una spiegazione intorno a questa condizione di cose, almeno per togliere una apparente contraddizione.

Barazzuoli, ministro d'agricoltura e commercio. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Barazzuoli, ministro di agricoltura e commercio. In verità, mi sembra che antinomie non vi siano tra questi articoli: perchè può bene stare che l'Istituto chieda esecutivamente il pagamento integrale delle somme ad esso dovute, e che si annulli l'effetto dell'immissione in possesso, quando siano estinti i debiti per semestralità arretrate.

Sono due disposizioni che si riferiscono a casi diversi l'uno dall'altro.

Quanto poi, all'articolo che discutiamo, non capisco perchè non debba comprendersi la eccezione di pagamento tra quelle che non sospendono il corso del giudizio e la vendita.

Questa disposizione è, anzi, prudente: perchè, spesso si abusa della eccezione di pagamento, all'effetto di ritardare l'andamento dei procedimenti. Nè v'è alcun danno, nel caso in cui il pagamento sia realmente avvenuto: perchè la legge provvede, disponendo che la sospensione sia provvisoriamente ordinata dal tribunale, allorquando vi siano elementi per ritenere che l'eccezione di pagamento non è nè insussistente, nè dilatoria.

Quindi a me sembra che l'articolo debba essere votato tal quale; ripetendo, per rispetto agli altri due articoli, che in essi io non trovo la contraddizione che crede di ravvisarvi l'onorevole Capruzzi.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 18.

Chi l'approva, si alzi.

(È approvato).

« Art. 19. Le disposizioni degli articoli 9 a 15 sono applicabili anche nei giudizi di rivendita promossi dagli Istituti di credito fondiario nel caso dell'articolo 689 del Codice di procedura civile.

(È approvato).

« Art. 20. Dopo il terzo esperimento d'asta gl'Istituti possono chiedere al Tribunale civile, in Camera di consiglio, citati il debitore e i creditori iscritti, l'autorizzazione a vendere a trattative private i beni sottoposti a spropriazione e ad essi ipotecati per un prezzo non minore di quello in base al quale fu bandita l'ultima gara.

« Il relativo provvedimento non può essere impugnato se non per nullità di forma, e la impugnazione non sospende la vendita.

« Il prezzo ricavato dalla vendita è versato allo Istituto, il quale preleverà l'importo del suo credito in conformità allo articolo 23 lettera f), della legge (testo unico) 22 febbraio 1885, tenendo in deposito la somma residuale agli effetti del giudizio di graduazione.

« Anche alle vendite a trattative private è applicabile l'articolo 27.

« Gli aggiudicatari sono autorizzati a versare il prezzo spettante all'Istituto fondiario in cartelle fondiarie dell'Istituto mutuante al valore nominale. »

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio.

Barazzuoli, ministro d'agricoltura e commercio. Accetto l'aggiunta fatta all'articolo cogli ultimi due paragrafi.

Chiederei bensì che all'ultimo paragrafo si aggiungessero queste parole: « eccetto i casi nei quali il prestito sia stato eseguito in contante. »

Quest'ultimo paragrafo stabilisce che gli aggiudicatari possano versare il prezzo spettante all'Istituto fondiario in cartelle fondiarie dell'Istituto mutuante al valore nominale: e la disposizione sta bene, fintantochè il prestito sia fatto in cartelle al valore nominale; ma per la legge 1890, l'Istituto fondiario italiano fu autorizzato a fare prestiti anche in oro e in valuta legale.

In questi casi il volere che l'aggiudicatario possa pagare ciò che è stato dato per un valore effettivo di 100, con cartelle che possono valere 90, sarebbe evidentemente ingiusto.

Ecco perchè io propongo di aggiungere queste parole.

Presidente. Dunque il Governo accetta l'emendamento della Commissione, e propone di aggiungere queste parole:

« eccetto nei casi in cui il prestito sia stato fatto in contanti ».

La Commissione accetta?

Balenzano, relatore. Accetta.

Presidente. Metto dunque a partito questa aggiunta dell'onorevole ministro.

(È approvata).

Metto a partito l'intero articolo 20.

(È approvato).

« Art. 21. Tutti gli atti per il procedimento di esecuzione, a cominciare dal precepto, sono scritti su carta da bollo da centesimi 50 ».

(È approvato).

« Art. 22. L'imposta di ricchezza mobile sarà versata dagli Istituti direttamente nelle Tesorerie dello Stato senza obbligo di iscrizione nei ruoli. »

(È approvato).

« Art. 23. Gli Istituti potranno, per una sola volta consentire ai mutuatari, i quali, alla data della pubblicazione della presente legge, siano in arretrato di non più di otto semestralità, di prolungare i termini del rimborso dell'intero mutuo di tanti nuovi semestri quante sono le rate scadute e non pagate, riportando sopra tutte le semestralità ancora dovute l'ammontare degli interessi di mora maturati.

« In tali casi non sarà dovuto alcun nuovo compenso all'Erario e l'atto relativo sarà registrato con la tassa fissa di lire tre. »

La Commissione propone che quest'articolo 23 sia soppresso.

L'onorevole ministro accetta questa soppressione?

Barazzuoli, ministro di agricoltura e commercio. Non l'accetto per le ragioni dette ieri dall'onorevole ministro del tesoro.

Balenzano, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Balenzano, relatore. Siccome l'articolo 23 è stato dalla Commissione sostituito dall'articolo 33; e siccome tanto nella formola proposta dal Ministero, quanto in quella proposta dalla Commissione si tratta di disposizione transitoria, così mi pare che si potrebbe rimandare ogni disputa all'articolo 33.

Presidente. L'onorevole ministro di agricoltura e commercio consente?

Barazzuoli, ministro di agricoltura, e commercio. Consento.

Presidente. Passeremo dunque all'articolo 24.

« Art. 24. Gli Istituti hanno la facoltà di cedere i propri crediti ad altri Istituti di credito o a privati, alle condizioni che reputeranno più convenienti, estinguendo integralmente il relativo credito nei modi di legge. »

(È approvato).

« Art. 25. Gli Istituti non possono acquistare immobili, tranne quelli che sono necessari per la collocazione dei loro uffici o per assicurare un credito preesistente.

« Gli immobili dei quali gli Istituti fossero divenuti o divenissero cessionari o aggiudicatari, per tutela dei loro diritti di credito, debbono essere venduti nel termine di 10 anni dalla cessione od aggiudicazione.

(È approvato).

« Art. 26. Le disposizioni delle leggi e dei regolamenti sul credito fondiario sono sem-

pre applicabili anche in caso di fallimento del debitore per i beni ipotecati agl'Istituti di credito fondiario. »

(È approvato).

« Art. 27. Quando l'Istituto divenga deliberatario degli stabili ipotecati potrà differire il rimborso della totalità del mutuo relativo, alla condizione che esso provveda al rimborso di altrettante cartelle quante corrispondono alla differenza tra la somma mutuata ed i due quinti del prezzo di aggiudicazione, e con l'obbligo di completare gradualmente il detto rimborso con ammortamenti semestrali per la durata residuale del mutuo originario.

« Nel caso di rivendita il prezzo dovrà essere impiegato nella estinzione del debito ed ammortamento di un corrispondente numero di cartelle; e quando il prezzo stesso non sia sufficiente, l'Istituto avrà l'obbligo di supplire alla differenza.

« La facoltà attribuita al deliberatario dall'articolo 36 della legge 17 luglio 1890, potrà essere esercitata anche dal compratore dell'immobile aggiudicato all'Istituto. »

(È approvato).

« Art. 28. Gl'Istituti aventi emissione illimitata di cartelle fondiarie, debbono prelevare il 10 per cento degli utili annuali per la formazione o per l'aumento del fondo di riserva. Tale prelevazione, nella misura indicata, ha luogo sino a quando il fondo di riserva congiuntamente al fondo di garanzia non abbia raggiunto il decimo dell'ammontare delle cartelle in circolazione. Le successive prelevazioni sono fatte nella misura sufficiente a mantenere il detto rapporto e per la formazione del fondo speciale di previdenza.

« Il fondo di riserva ed il fondo speciale di previdenza debbono essere impiegati in titoli emessi o garantiti dallo Stato, e in cartelle fondiarie non emesse dallo stesso Istituto; ed il fondo di previdenza anche in conto corrente fruttifero presso un Istituto di emissione.

« Per l'Istituto Italiano di credito fondiario continuano ad avere vigore le disposizioni dell'articolo 12 della legge 17 luglio 1890 ».

Barazzuoli, ministro di agricoltura e commercio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà, onorevole ministro di agricoltura.

Barazzuoli, ministro d'agricoltura e commercio. Concordo negli emendamenti arrecati dalla Commissione a quest'articolo del Ministero; chiedo però che sia soppresso l'ultimo paragrafo:

« Per l'Istituto Italiano di credito fondiario continuano ad aver vigore le disposizioni dell'articolo 12 della legge 17 luglio 1890. »

Ne chiedo la soppressione perchè la disposizione medesima si trova nel secondo paragrafo dell'articolo 29 della Commissione, che è accettato dal Ministero.

Presidente. Onorevole relatore, acconsente?

Balenzano, relatore. Sta benissimo.

Presidente. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 28, con la soppressione dell'ultimo alinea.

(È approvato).

« Art. 29. Sono abrogate tutte le disposizioni della legge 22 febbraio 1885, n. 2922, e della legge 17 luglio 1890, n. 6955, che siano contrarie alla presente legge.

« Continuano ad aver vigore le disposizioni contenute nella legge 17 luglio 1890 sopra citata e 6 maggio 1891, che regolano particolarmente l'Istituto Italiano di credito fondiario. »

(È approvato).

« Art. 30. Il Governo del Re ha facoltà di coordinare in testo unico e pubblicare per Decreto Reale la legge (testo unico) 23 febbraio 1885, n. 2922 (serie 3^a), la legge 17 luglio 1890, n. 6955 (serie 3^a), la legge 6 maggio 1891, n. 215, e la presente. »

Barazzuoli, ministro d'agricoltura e commercio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà, onorevole ministro d'agricoltura.

Barazzuoli, ministro d'agricoltura e commercio. Allorquando fu compilato quest'articolo e quando fu estesa la relazione, non era ancora legge quella dell'8 agosto 1895. Ora, poichè si tratta di stabilire quali leggi debbano essere unite in un testo unico, mi sembra che occorra aggiungere la legge dell'8 agosto 1895, n. 519.

Sonnino Sidney, ministro del tesoro. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà, onorevole ministro del tesoro.

Sonnino Sidney, ministro del tesoro. Vorrei

fare una osservazione su quanto ha detto il mio collega del commercio.

Credo sarebbe più opportuno non inserire la disposizione della legge 8 agosto 1895 nel testo unico di legge sul Credito fondiario. I crediti fondiari degli Istituti di emissione sono regolati da norme speciali e perchè annessi a quegli Istituti e perchè sono in liquidazione.

Sta bene che essi possono profittare di una gran parte delle maggiori agevolanze fatte dalla presente legge, ma non di tutte. Il mio proposito è (lo debbo dire fin d'ora appunto per chiarire la discussione) che dell'articolo ultimo, proposto dalla Commissione, la quale vorrebbe estendere le disposizioni della presente legge agli Istituti di Credito fondiario in liquidazione, si debba accettarne la massima per una parte; ed intendo proporre un sub-emendamento e dire: « le disposizioni della presente legge, in quella parte che non sia stata regolata negli allegati *R* ed *S* della legge 8 agosto 1895, sono estese anche agli Istituti in liquidazione. »

E faccio osservare a questo proposito, che riguardo ai Crediti fondiari in liquidazione, il concetto delle disposizioni speciali che li riguardano è affatto diverso da quello che ha determinato le disposizioni riguardanti gli Istituti di Credito fondiario che continuano ad operare normalmente: per questi è indispensabile che la quantità delle cartelle corrisponda precisamente alla quantità dei mutui, ecc., ecc.

Sono state fatte per i crediti fondiari in liquidazione agevolazioni maggiori che non sarebbe possibile fare per gli altri istituti. Quindi bisogna indicare con precisione che per quella parte che è regolata dalle disposizioni della legge 8 agosto 1895 i crediti fondiari in liquidazione stanno da sé; per la parte non regolata da quelle disposizioni si potrà attribuire ad essi ciò che si emana a favore degli altri.

Ciò premesso, si comprende come sarebbe difficile di fare un testo unico il quale comprendesse, distinguendole, le une e le altre disposizioni. Infatti bisognerebbe fare per i crediti fondiari in liquidazione un testo unico per loro soli; e questo testo dovrebbe comprendere le disposizioni degli allegati *R* ed *S* della legge 8 agosto 1895, più tutte le disposizioni generali della legge ordinaria riferibile ad essi. Quindi io comprendo un testo

unico che comprendesse tutte le leggi indicate qui nell'articolo; ma non capisco un testo unico che abbracci e la legge ordinaria e le disposizioni speciali riguardanti i crediti fondiari in liquidazione, che ora sono regolati da specialissime disposizioni.

Ho detto ciò per chiarire il concetto. Pertanto pregherei, o di sospendere l'articolo fino a che non sia stato risolto l'articolo 34 oppure di non inserire tra le leggi qui enumerate anche la legge 8 agosto 1895, che non fa altro che regolare le disposizioni speciali a questi crediti fondiari in liquidazione.

Presidente. Mi pare che l'onorevole ministro del tesoro proponga di sospendere la votazione di questo articolo fino a che non si giunga all'articolo 34. L'onorevole ministro di agricoltura e commercio accetta?

Barazzuoli, ministro di agricoltura e commercio. Sì signore.

Presidente. Allora sospenderemo la trattazione e l'approvazione di questo articolo fino a che non venga in discussione l'articolo 34.

« *Disposizioni transitorie.* Art. 31. Durante 10 anni dall'attuazione della presente legge, e per i mutui stipulati sino al 31 dicembre 1895, è ridotta di tre quarti la tassa di registro sugli atti di aggiudicazione agli Istituti, sugli atti di vendita da parte di essi degli immobili aggiudicati ai medesimi, e sugli atti di cessione di crediti ipotecari. »

(È approvato).

« Art. 32. Gli Istituti esercenti il Credito fondiario per virtù della legge (testo unico) 22 febbraio 1885 possono, in tutto o in parte, cedere i propri beni patrimoniali e concedere la liquidazione dei mutui che non sono in regolare corso di ammortizzazione a uno o più Istituti singoli o consociati, costituiti o da costituirsi, i quali abbiano un capitale versato non inferiore al decimo della massa dei beni e dei crediti di cui assumono la liquidazione.

« L'Istituto o gli Istituti liquidatori godranno di tutte le facoltà, facilitazioni ed esenzioni accordate agli Istituti di credito fondiario. Essi dovranno essere autorizzati per Decreto Reale secondo le leggi che regolano il Credito fondiario, e potranno emettere obbligazioni sino al decuplo del capitale versato. Le obbligazioni saranno fruttifere, rimborsabili e garentite secondo un regolamento

speciale, approvato con Decreto Reale, che disciplinerà la liquidazione. »

(È approvato).

Viene ora l'articolo 33 della Commissione, che formerebbe il 34 del disegno di legge ed a questo proposito si deve anche discutere l'articolo 23, che è stato sospeso.

« Art. 33. I mutuatari, i quali, il 31 dicembre 1895, siano in arretrato di non più di otto semestralità, hanno facoltà di prolungare i termini di rimborso dell'intero mutuo di tante nuove rate, quante sono le semestralità scadute e non pagate e l'ammontare degl'interessi di mora già dovuti.

« In tali casi non sarà dovuto alcun compenso all'Erario, e l'atto relativo sarà registrato con la tassa fissa di lire 3.

« Stipulato l'atto di proroga, del quale sarà, senza spese, eseguita l'annotazione a margine della iscrizione ipotecaria, cessa l'ufficio di amministratore giudiziario, qualora fosse nominato, e sono sospesi i giudizi di esecuzione, purchè non fosse già intervenuta la vendita dell'immobile.

« Col regolamento sarà provveduto pel rimborso agl'Istituti delle spese dei giudizi e dell'amministrazione giudiziaria. »

Onorevole ministro di agricoltura, accetta questa formola?

Barazzuoli, *ministro d'agricoltura e commercio*. Insisto sull'articolo 23 e prego nuovamente la Commissione di ritirare la sua proposta e di accettare quella bastantemente equa dell'articolo 23 del testo ministeriale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Balenzano, *relatore*. La Commissione si è riunita ieri per vedere, se poteva accettare la proposta del Ministero, ma essa invece ha creduto di dovere insistere nella sua proposta. Le ragioni sono semplici.

Quando si discusse il progetto per gli istituti in liquidazione, si chiese all'onorevole ministro di non lasciare le facoltà che si concedevano agl'Istituti al puro arbitrio degli Istituti medesimi e di volere con regolamento indicare i casi, nei quali queste facoltà dovessero accordarsi.

L'onorevole ministro accettò l'invito ed allora coloro che avevano proposto l'emendamento che costituisce l'articolo 33 rimandarono alla discussione di questo disegno di legge precisamente il decidere se avrebbero

dovuto insistere, o non insistere, secondo il regolamento che si sarebbe fatto.

Indubitatamente il Ministero, benchè con non poco di ritardo, ha emesso il regolamento, nel quale si trovano disposizioni per impedire la concessione, ma non se ne trova che una sola che riguarda quasi il diritto ad ottenerla, ed è per coloro che avessero pagato il decimo del debito, il che significa che devono esser trascorsi 20 anni dalla contrazione del prestito.

Davanti a questa disposizione regolamentare vi è il fatto. Sono passati cinque mesi, e, il ministro del tesoro non potrà smentirmi, nessun contratto di proroga è stato accordato da nessun istituto.

Ed allora la Commissione ha avuto il concetto, non soltanto di favorire i mutuatari morosi, i quali non possono avere dalla Camera che un riguardo molto limitato, ma di venire in aiuto di questi istituti di credito fondiario, col mettere una barriera fra il passato e il futuro e rendere impossibile, per l'avvenire, il moltiplicarsi di questi arretrati che costituiscono la rovina degli istituti di credito fondiario, precisamente con lo stabilire contratti di proroga, perlocchè unico rimedio è la obbligatorietà della proroga, anche perchè sin ora contratti non ve ne sono; e le condizioni del paese si sono rese più gravi dal luglio ad oggi.

Per queste ragioni, la Commissione crede di dovere insistere nella formola proposta dell'articolo 34 che vivamente raccomando all'approvazione della Camera.

Vischi. Domando di parlare.

Presidente. L'ha domandato prima il ministro del tesoro.

Sonnino Sidney, *ministro del tesoro*. Se parlano altri, risponderò, dopo, a tutti.

Presidente. L'onorevole Vischi ha facoltà di parlare.

Vischi. Io debbo una risposta ora a quanto l'onorevole Sonnino mi disse ieri dopo le poche parole da me pronunziate nella discussione generale.

L'onorevole Sonnino con parole gentili, ma con pensiero abbastanza reciso, mi fece quasi l'accusa di non aver letto bene il suo regolamento 25 ottobre ultimo. Io posso assicurarlo che quel regolamento l'avevo letto bene, e che anzi quanto più lo leggo tanto maggiore è l'impressione dolorosa che ne ricevo.

Non riapro la discussione, fatta da me ieri; ma devo ricordare che era dovere del potere esecutivo, in forza dell'articolo 1° della legge 8 agosto, allegato S, di disciplinare la facoltà che quell'articolo dava agl'Istituti di Credito fondiario per il consolidamento delle semestralità arretrate, giammai più di otto, mercè il prolungamento della durata del mutuo. Doveva il potere esecutivo disciplinare questa facoltà non mai per restringerla a danno dei mutuatari, ma per allargarla, impedendogli arbitrari rifiuti degl'Istituti? E perchè questo? Perchè così la Camera si manifestò quando quell'articolo venne discusso e votato, così fu stabilito quando (con un sistema certo non normale, come lo stesso onorevole Sonnino ieri giustamente rilevò) si volle mettere un'aggiunta a quell'articolo per dire che con un Decreto Reale sarebbe stata disciplinata la facoltà accordata agl'Istituti.

Se le discussioni della Camera devono servire a qualche cosa, se la volontà del Parlamento deve valere in qualche cosa, credo che l'accennato concetto doveva valere presso il ministro del tesoro nella materia che ci occupa.

Che cosa ha fatto l'onorevole Sonnino? Ha detto benissimo l'onorevole relatore: non ha sanzionato nessuna facilitazione a favore dei mutuatari, ma ne ha ristretto talune. Mi spiego.

L'articolo 1° del decreto del 25 ottobre è quello che precisamente riguarda più da vicino i mutuatari morosi. Con quell'articolo 1° si fanno due ipotesi. Si dice: gl'Istituti hanno facoltà di concedere le accennate facilitazioni qualora i mutuatari avessero almeno pagato due semestralità del mutuo contratto; e ciò prima della data del decreto Reale, del regolamento, cioè del 25 ottobre.

In verità io non mi lamento troppo contro questa prima parte del regolamento: ammetto con l'onorevole ministro che un mutuatario, quando non abbia pagate almeno due semestralità del suo debito, meriti poca considerazione. Ma questo dovevate dirlo alla Camera; dirlo nella legge. Ora non potete, restringendo il concetto della legge stessa e violandola, dir ciò nel decreto di regolamento.

Il ministro dice che se fosse in opposizione alla legge, la Corte dei conti non avrebbe registrato il regolamento; e dimentica così che qui noi discutiamo della responsabilità del potere esecutivo, e non quella della Corte

dei conti. Al più il ministro poteva imporre questa limitazione dal giorno in cui pubblicò il regolamento, dando però un termine per poter pagare le richieste due semestralità, diffidando che, elasso questo termine, il mutuatario moroso sarebbe decaduto dal favore della legge.

Il ministro avrebbe sempre commessa una violazione della legge, ma non in maniera così flagrante.

Viene la seconda parte dell'articolo, la quale è ancor più grave; perchè, mentre la legge dava facoltà agli Istituti di poter concedere le ricordate agevolazioni purchè gli arretrati non fossero più di otto semestralità, l'onorevole ministro si è creduto autorizzato a portare una grande restrizione a quella facoltà dicendo: *purchè abbiano pagata almeno la decima parte del mutuo.*

Ieri il ministro mi disse che qui egli era stato anche più largo della stessa legge, perchè nel suo pensiero aveva voluto in tale seconda parte dell'articolo stabilire che in questo caso non si trattasse più di una facoltà per gli Istituti, ma di una concessione da farsi da essi in linea ordinaria: quasi quasi di un diritto per i mutuatari di ottenere il favore della legge.

Per dimostrare che l'asserita agevolazione non esiste, non mi resta che leggere l'articolo. Esso dice: « Il detto prolungamento verrà concesso in via normale (sapete, onorevoli colleghi, quando?) *quando non si oppongono ragioni speciali o straordinarie.* »

E chi giudica di queste ragioni speciali e straordinarie?

Si capisce bene: l'Istituto medesimo!

Non venite quindi a dire che avete voluto creare un trattamento di maggior favore per i mutuatari morosi, ma dite piuttosto che avete dato un'altra arma agl'Istituti a danno dei debitori, dappoichè gli Istituti una volta diranno: « non vi possiamo concedere il favore della legge perchè non avete pagato il decimo del mutuo » ed un'altra volta diranno: « non possiamo concederlo perchè ostano ragioni speciali e straordinarie. »

L'onorevole ministro non ha pensato ad una conseguenza molto grave del suo regolamento; e dico che non ci ha pensato perchè il suo patriottismo e la sua equanimità gli avrebbero imposto di non presentare alla firma di Sua Maestà un decreto che avrebbe escluso dal favore della legge tutta intera

una regione. Si comprende bene di quale regione io parlo: parlo di quella che più conosco, e dove son nato, delle Puglie.

Nelle Puglie abbiamo, cioè hanno (poichè io non c'entro personalmente e non potevo entrare in simili contratti, essendo il primo proletario di quella contrada), (*Si ride*), cominciato a fare operazioni di credito fondiario in conseguenza della benedetta trasformazione di coltura della terra. Senza discutere largamente qui di quel doloroso periodo, dirò che fu allora, cioè verso il 1888 ed il 1889, che, per distruggere il debito cambiario, contratto appunto per l'accennata trasformazione della coltura della terra, si credette utile (come a gara gl'Istituti facevano credere) di contrarre operazioni col Credito fondiario. Dunque, in media, posso dire che nelle Puglie abbiamo che il maggior numero delle operazioni di credito fondiario è dal 1888-89, cioè da sei o sette anni or sono.

Ma tutto il mondo sa che le prime semestralità servono appena a pagare i soli interessi, e che con esse non si arriva ad ammortizzare neppure una centesima parte del capitale; epperò quando Lei, onorevole Sonnino, pretende dai mutuatari delle Puglie che, per godere il favore della legge, devono aver pagato un decimo del mutuo, Lei, implicitamente, esclude quella regione dal favore della legge.

Ma Lei dice che quando i mutuatari morosi avranno dimostrato la loro solvibilità, nel senso che i beni ipotecati sono tuttavia capaci di sopportare il peso contratto, e dato prova della loro buona volontà e della puntualità, oh, certamente, eglino saranno favoriti dagli Istituti; e non considera, Ella, che i mutuatari pugliesi non possono dare la richiesta prova di puntualità, perchè non pagarono il decimo del mutuo non per difetto di buona volontà ma per mancanza di tempo, e si resero morosi non per venir meno agli impegni, ma per effetto di crisi continue e dolorosissime!

Onorevole Sonnino, l'onorevole Balenzano Le ha fatto una domanda a bruciapelo: mi dica il ministro, dall'agosto sino ad oggi, si è fatto almeno un solo contratto di proroga di questi mutui? In altri termini, in tanta richiesta di questo beneficio, ha notizia Ella che un Istituto abbia fatto buon uso di questa facoltà?

Ad unanimità i miei colleghi qui vicini

mi dicono di no. Nessun caso. Ed io posso aggiungere qualche altra cosa.

La nostra legge, appena dopo promulgata, è stata, direi, derisa dagli Istituti, i quali hanno detto apertamente che di essa non avrebbero tenuto conto. E ne volete, onorevoli colleghi, un'altra prova? Quando l'onorevole ministro, con parole che furono tanto lodate dalla pubblica opinione, che gli propiziarono tanti amici al Ministero, che lo fecero passare come il principale benefattore, vale a dire quelle dette nell'esposizione finanziaria, e le altre scritte nella relazione sui provvedimenti finanziari, cioè di voler così impedire le catastrofi delle famiglie, di voler impedire gli amministratori giudiziari, di voler impedire le espropriazioni forzate, le aggiudicazioni da parte degli Istituti per mancanza di altri aggiudicatari, val dire una manomorta nelle mani degli Istituti, di volere impedire la depressione della proprietà immobiliare; insomma quando l'onorevole ministro ci disse questo suo concetto, saviamente economico e politicamente importante, gl'Istituti quasi quasi lo deridevano e giuravano di fare il contrario. Ed il contrario fecero; perchè, appena pubblicata la legge, si rinzelarono in modo feroce, ed avemmo mutuatari che fino allora non avevano avuto neppure un richiamo, in considerazione della loro posizione, e, malgrado debitori d'una sola semestralità, minacciati d'amministratori giudiziari, con forma tale da rasentare anche l'inurbanità.

Ora io dico al ministro: sul serio, possiamo noi rimanere con le parole che egli ha progettate nell'articolo 23, e che vorrebbe oggi conservate nell'articolo 33? Sul serio crede egli che noi possiamo contentarci del suo decreto del 25 ottobre?

No, onorevole ministro, Ella ha avuto una savia, una santa idea, ed occorre che la mantenga. Ma per mantenerla ha una sola via: accettare la proposta della Commissione.

Onorevole ministro, Ella credè di mettere innanzi questa grande idea che non era venuta dall'iniziativa parlamentare. Perchè la guasta?

E se insiste oggi nel rinnegarla, mi dica per quale voluttà venne qui a divulgarla? Per creare forse altre disillusioni, quasi che fossimo abbastanza felici per poterle tollerare?

In ogni modo, qualora questo articolo do-

vesse passare come Ella lo ha progettato, si modifichi almeno il regolamento, specialmente in considerazione delle condizioni anormalissime in cui si trovano talune regioni di Italia.

Lo modifichi, onorevole Sonnino, e farà non solamente opera di giustizia, ma anche politica, nell'alto senso della parola; perchè, se è vero, come ha detto l'onorevole Balenano, che dei mutuatari ci dobbiamo occupare in linea secondaria, è vero del pari, che in determinate regioni essendo quasi tutti i proprietari di beni immobili mutuatari del Credito Fondiario, e tutti, non per colpa loro, ma per forza di eventi e di sciagure sono in arretrato, prendere in considerazione la loro posizione è fare opera d'interesse pubblico.

E poichè Ella ha avuto l'idea di salvare colla posizione loro, anche il valore della proprietà immobiliare, renda sul serio questo servizio al paese.

Ieri accennai ai gravi pericoli ai quali andiamo incontro nel veniente inverno nelle Province meridionali. Questo accenno, senza ripeterlo, giacchè il solo ricordo mi rincresce, rivolgo all'onorevole Crispi.

So che egli si occupa con amore delle condizioni delle Puglie; ma, poichè il Governo non ha mezzi per venire in nostro aiuto, si serva almeno di questo articolo per non rendere più difficili le condizioni di quei poveri cittadini; e mi creda che, quando si saranno fatte delle agevolazioni a quei mutuatari, avremo che, messi in condizione di consolidare il debito arretrato e di fare onore agli impegni avvenire, potranno egli amministrare regolarmente le loro fortune e dare a vivere ai nostri lavoratori.

E poichè noi non abbiamo che, in grande maggioranza lavoratori della terra, in questo modo quei mutuatari, impiegando l'opera di tali lavoratori, renderanno il migliore servizio alla causa dell'ordine pubblico.

Ecco perchè, diceva, queste considerazioni io rivolgo all'onorevole Crispi, nel quale ho la maggior fiducia, e dal quale attendo i più energici provvedimenti. (*Bravo! Bene! — Approvazioni.*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Sonnino-Sidney, ministro del tesoro. Noi abbiamo fin qui discusso un disegno di legge che riguarda gli Istituti di credito fondiario che funzionano normalmente. La questione

degli Istituti in liquidazione, cioè di quelli costituiti dagli Istituti di emissione, è molto ben distinta. Dico questo per far osservare alla Camera che l'articolo 33 proposto dalla Commissione è, secondo il suo concetto, evidentemente subordinato all'articolo 34, perchè, se così non fosse, la disposizione prima votata dell'articolo 33 sarebbe perfettamente inutile. Gli altri Istituti si sono ben guardati dal lasciar passare otto semestralità senza escutere i debitori, facendo anche le necessarie espropriazioni.

E difatti ho sentito sostenere dall'onorevole relatore e dall'onorevole Vischi l'articolo 33 sotto questo punto di vista.

Ora io ammetto che si estendano agli Istituti di credito fondiario in liquidazione, tutte quelle facilitazioni che riguardano, sia gli Istituti sia i debitori di essi, in quanto manchi una disposizione espressa nei due allegati votati colla legge dello scorso agosto riguardo a questi Istituti, poichè nella detta legge erano particolarmente considerate le condizioni dei crediti fondiari in liquidazione, in quanto erano garantiti da Istituti d'emissione. Non potrei in alcun modo consentire che le disposizioni accolte nella legge dell'8 agosto venissero modificate da concessioni che ora si fanno seguendo un altro ordine di idee e per altri scopi. Detto questo veniamo al tema.

L'onorevole relatore mi ha quasi accusato di avere, non dico ingannato ma poco meno, la Camera nel luglio scorso.

Ora contro di ciò debbo protestare, perchè ho sempre agito davanti alla Camera con la maggiore schiettezza e con la maggior lealtà, anche se posso aver sbagliato.

Io ho dichiarato alla Camera (e basta leggere il resoconto della seduta del 24 luglio) prima e dopo di avere accettato l'emendamento dell'onorevole Montagna, se non erro, che io lo accettava, sempre sulla base che si tratti di facoltà concesse agli Istituti, non di un obbligo loro di fronte ai mutuatari; ed aggiungeva: sempre determinando le concessioni secondo il criterio della capacità reale dei fondi, della rendita loro e delle condizioni morali dei debitori.

Ripetei alla Camera che non si poteva mai trattare di un obbligo degli Istituti, ma di una facoltà concessa, considerate tutte queste condizioni, tra cui anche quelle morali dei debitori.

Si dice, ma da allora ad oggi non si sono

fatti questi prolungamenti, questi nuovi contratti. Per una ragione semplicissima non si sono fatti, anche nei casi in cui l'Istituto aveva intenzione di farli, perchè appunto questo aspettava che fosse pubblicato il decreto che doveva meglio definire le condizioni e i modi in cui questi contratti dovevano esser fatti.

E il ritardo è dovuto a ciò, che si sono voluti consultare gli Istituti interessati intorno alle modalità da introdurre in un regolamento di questo genere.

In genere gli Istituti medesimi desideravano di introdurre disposizioni più restrittive di quelle che effettivamente sono state accolte nel decreto ormai divenuto esecutivo. Si proponeva persino che quando un debitore avesse ricorso a giudizi di indole dilatoria contro l'Istituto, non avrebbe potuto più ottenere la nuova proroga.

A me questa proposta parve eccessiva, perchè può darsi il caso che un debitore abbia mosso lite ad un Istituto con perfetta ragione.

L'onorevole Vischi ammette la prima condizione posta nel decreto, quella cioè che il debitore, perchè possa ottenere la proroga del suo mutuo, abbia almeno soddisfatto alle due prime rate del suo debito. E questo come una garanzia di buona fede. In fatti un debitore che contrae un mutuo fondiario, che si gode l'interesse delle cartelle, oppure il capitale di esse alienandone tanto da non serbarsi neppure quelle necessarie a pagare le due prime semestralità dovute, non presenta tali garanzie da pretendere a di lui favore i benefizi che concede la nuova legge.

L'onorevole Vischi trova grave quello che a me pure è sembrato abbastanza grave, ma ponendomi a un punto di vista diverso dal suo. Io ho preso su di me l'arbitrio di stabilire, con i semplici poteri che mi conferiva la legge, un quasi diritto di ottenere dall'Istituto il prolungamento dei loro mutui, a quei mutuatarî che per parecchi anni avessero puntualmente soddisfatto il loro debito, sino ad ammortizzare almeno un decimo del capitale ricevuto a mutuo.

Come dissi ieri, ho fatto questo per due considerazioni: per la buona volontà, dimostrata dal debitore che aveva rimborsato già una parte del capitale; e per la maggior garanzia, derivante a favore dell'Istituto dalla differenza fra il debito iniziale e quello re-

siduo in relazione al valore dell'immobile ipotecato.

Per queste due considerazioni il recente decreto dichiara che il prolungamento verrà concesso in via normale, quando non vi ostino ragioni speciali o straordinarie.

L'onorevole Vischi dice: ma voi non ne fate un obbligo assoluto. E come poteva io farne un obbligo assoluto? Avrei, così facendo, violato la legge.

Ripeto che, accettando nel luglio l'emendamento, dichiarai che l'accettavo sulla base della facoltà, e non su quella dell'obbligo: non avevo diritto di andare più oltre.

Come è risultato dalla discussione della legge presente, non è poca cosa il dichiarare che per regola un debitore debba avere il prolungamento del mutuo. Stabilito questo punto, l'Istituto dovrebbe poter produrre una ragione potente, palese, chiara per poter dimostrare davanti ad un reclamo di un debitore al Governo, alla autorità tutrice, che non ha creduto opportuno fare il prolungamento del mutuo.

Se l'istituto nega il prolungamento del mutuo a chi si trovò nelle condizioni previste dal decreto, l'autorità tutoria ha il diritto di interpellare l'istituto e di invitarlo a spiegare le ragioni, per le quali non ha fatto il prolungamento.

Vischi. Per le Puglie non vale.

Sonnino Sidney, ministro del tesoro. L'onorevole Vischi ha un poco indebolito la sua causa...

Vischi. No.

Sonnino Sidney, ministro del tesoro... in quanto ha dimostrato che nelle Puglie il credito fondiario è cominciato nel 1890.

Cominciamo dunque a dire che nelle Puglie più di otto semestralità non possono essere arretrate; questo è già un vantaggio perchè più di quattro anni non sono passati. Tutti i debitori dunque delle Puglie possono, date le condizioni di garanzia del fondo, date le condizioni di moralità dei debitori, profittare dei benefizi concessi dalla legge. Ma poi definiamo bene la questione; trascurando anche l'argomento dell'incoerenza e della contraddizione in cui cadrebbe il Parlamento, disfacendo a novembre quel che ha filato d'ottobre: io non voglio sottrarre nessuna concessione possibile ai debitori dei crediti fondiari, ma ciò a cui mi oppongo è che si faccia un diritto assoluto del prolungamento delle semestralità già dovute, sia per le Puglie, sia per

altre regioni, a favore di qualunque debitore, anche se non presenta alcuna vera garanzia reale nè morale.

Questa sarebbe la negazione d'ogni principio di moralità. Gli istituti di credito fondiario degli istituti d'emissione hanno più che gli altri l'interesse di essere larghi nelle concessioni al debitore, perchè sono già in possesso di una così grande quantità di immobili, hanno una tale massa d'immobilizzazioni da liquidare, che non deve loro parer vero, pur di essere garantiti del regolare pagamento delle rate, di concedere i prolungamenti per non caricarsi nuovi fondi sulle spalle. Quindi se c'è un creditore ben disposto deve esser quello che ha la gestione dei crediti fondiari degli istituti d'emissione.

Rispetto alle Puglie, visto che i mutui rimontano appena al 1891, i debitori non dovrebbero in nessun caso aver superato le otto semestralità.

In un paese in crisi io ammetto che un proprietario onesto e che ha fatto bene i suoi calcoli, possa trovarsi, data la fallanza dei raccolti, e per un tempo assai lungo, nella impossibilità di pagare per intero e regolarmente le rate stipulate; ed è appunto questa la ragione che ha determinato il legislatore alle speciali disposizioni; ma il non aver pagato assolutamente nulla durante quattro anni, in molti casi dimostra mala volontà, e dove non ci sia mala volontà, il non aver fatto nulla per rallentare almeno in parte l'accumularsi del debito dimostra l'impossibilità quasi del debitore di rimettersi in ordine. Infatti esso dovrà d'ora in poi trovare nello stesso immobile i mezzi per far fronte alle rate vecchie e più all'aumento che viene sulle rate vecchie per l'aggiunta di tutte le semestralità arretrate coi rispettivi interessi.

Vi sarà impossibilità materiale di far fronte agli impegni: epperò nello stesso interesse nazionale, nell'interesse di quella Provincia, è meglio che le partite si liquidino definitivamente.

Il Governo nulla impone; gli Istituti sono lasciati liberi di valutare le condizioni dei loro debitori. E gli Istituti evidentemente hanno diritto di valutarle nel modo più equanime.

Il Governo ha sempre raccomandato agli Istituti d'emissione, per quanto concerne i loro crediti fondiari, di usare la maggior longanimità verso i debitori; specialmente

per le Provincie, che, come quelle delle quali parla l'onorevole Vischi, hanno sofferto per la fallanza di raccolti, particolarmente dell'ultimo raccolto. E così è stato fatto. Ma non mi si citino casi in cui l'Istituto abbia agito, come si dice, inurbanamente. Il creditore che reclama il suo credito, per lo più, appare inurbano al debitore. Avrà forse anche avuto torto nella forma! Ma non mi si dica che perchè l'Istituto ha detto a un debitore, che era in arretrato di cinque o sei rate: pagatemi una rata ed io vi faccio il prolungamento, questa sia un'ingiustizia.

Perchè un'ingiustizia? Quando l'Istituto ha la convinzione morale che il suo debitore, fosse anche in ritardo di una sola rata, può pagare, e che non paga perchè non vuol pagare, l'Istituto ha pienamente ragione d'insistere per esser pagato.

Bisogna pensare che l'Istituto garantisce poi le sue cartelle di fronte ai terzi. Forse alcuni dei suoi debitori morosi, hanno essi stessi ancora in cassa quelle cartelle per le quali esigono i frutti dagli Istituti d'emissione; e che essi, non pagando, nocevano agli altri debitori che sono costretti a pagare.

Io raccomando alla Camera anche di considerare quale impressione farebbe se oggi, quando appena da pochi giorni è uscita la disposizione prevista dalla legge dell'agosto, si venisse a rifare tutto quanto si è fatto allora, senza avere nemmeno incominciato ad sperimentare ciò che il Parlamento ha approvato.

E come volete che i nostri Istituti di emissione procedano alla mobilitazione delle loro attività incagliate e migliorino la loro circolazione, se devono stare sempre incerti, che ad ogni sei mesi, ad ogni tre mesi, venga di nuovo una legge che presenti quasi il carattere di remissione di debiti ai loro debitori? Non è assolutamente possibile una amministrazione regolare in queste condizioni! Se i loro debitori debbono poter sperare che, prendendo la via dell'amministrazione provinciale o comunale o del Parlamento, possono ottenere a tre, a sei mesi di distanza, nuove concessioni, non sarà più possibile di farli pagare e di soddisfare, come è loro dovere, agli assunti impegni.

Quindi, per ragione di forma e di merito, prego la Camera di non volere prendere in considerazione la proposta che è stata fatta. Essa sarebbe di gravissimo danno e per sé

stessa e come precedente per tutto l'andamento dei nostri Istituti di circolazione e per tutto il credito nostro.

Come dico, le due questioni collegandosi strettamente, io dichiaro, fin d'ora, che l'articolo seguente, concordato col collega, direbbe così:

« Le disposizioni della presente legge, in quella parte che non sia stata regolata dalle disposizioni contenute negli allegati R ed S della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono applicabili anche agli Istituti di credito fondiario in liquidazione. » Ma in quella parte no.

Presidente. L'onorevole Nocito ha chiesto di parlare; ne ha facoltà.

Nocito. La risposta del ministro mi pare che pecchi per eccesso e per difetto: pecchi per eccesso, quando ha caricato di molto le tinte e le conseguenze dell'emendamento proposto dalla Commissione; pecchi per difetto, quando ha voluto considerare la questione soltanto dal punto di vista puramente e strettamente giuridico, senza tener conto dei criteri politici, che pure presiedono alla formazione delle leggi. Egli in sostanza quasi ha fatto intendere che l'organismo dell'istituto fondiario crollerebbe interamente se passasse questo articolo proposto dalla Commissione, mentre invece qui non si tratta che di una semplice dilazione di pagamento e per una volta sola.

Non c'è da temere che l'appetito venga, come suol dirsi, mangiando, e che questo provvedimento si possa ripetere altre volte. L'articolo aggiuntivo della Commissione è troppo esplicito: esso dice:

« I mutuatari i quali al 31 dicembre 1895 siano in arretrato, ecc. »

Dunque, se vi saranno ritardi di pagamento e quindi arretrati posteriori al 31 dicembre 1895, verranno a cadere sotto la regola comune e non c'è da temere che i debitori si rendano molesti a domandare altre dilazioni.

Nè si può dire che da ciò venga danno allo Istituto, poichè questi mutuatari dovranno pagare gli interessi della mora.

Ma, l'onorevole ministro dice che i debitori non potranno provvedere nello stesso tempo al pagamento del debito in corso e del debito arretrato.

Ciò però mi sembrava fare i conti nella casa dei debitori, i quali possono anche rifarsi con qualche buona annata, e con l'esonerazione di

quelle spese di amministratori giudiziari e di cause che vanno a gravare il loro debito.

Se i debitori domandano con tanta insistenza ciò che propone la Commissione, ciò significa che il provvedimento non è inutile, e che essi sperano di trovare il modo, con questa dilazione, di provvedere al passato e al corrente.

La risposta dell'onorevole ministro, poi, pecca per difetto, dappoichè egli ha considerato la questione strettamente e puramente nelle relazioni fra creditori e debitori, senza considerare che quando viene una legge a concedere speciali favori e garanzie ad un Istituto di credito fondiario ben può la stessa legge dare qualche sollievo a debitori che non sono morosi per colpa loro, ma per effetto di crisi agricole ed economiche. Egli non ha considerato che questo doloroso strascico verrebbe, con l'articolo aggiuntivo, ad essere eliminato, perchè si porgerebbe un aiuto al debitore per soddisfare agli impegni contratti.

Se questo articolo aggiuntivo è niente, secondo il ministro...

Sonnino Sidney, ministro del tesoro. Pericolosissimo!

Nocito. ...non dovrebbe respingerlo; e se è qualche cosa, lasci almeno questa magra speranza ai debitori, che sono stati sopraffatti da tante crisi e da tante disgrazie.

Presidente. L'onorevole ministro di agricoltura e commercio accetta l'emendamento proposto con l'art. 33 della Commissione?

Barazzuoli, ministro d'agricoltura e commercio. Non l'accetto e mantengo l'articolo 23.

Presidente. La Commissione vi insiste?

Balzano, relatore. Sì signore, insiste.

Presidente. Dunque prima di tutto si deve procedere alla votazione dell'emendamento proposto dalla Commissione, che è segnato a pagina 15 col numero 33. Questo articolo viene a modificare la formula adottata dal Ministero all'articolo 23.

Metto dunque a partito l'emendamento della Commissione, non accettato dal Ministero.

Chi lo approva si alzi.

(Non è approvato).

Ora metto a partito l'articolo 23 quale è proposto dal Governo.

Barazzuoli, ministro d'agricoltura e commercio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Barazzuoli, ministro d'agricoltura e commercio. Chiedo che l'articolo 23 divenga 33 e prenda il posto di quello proposto dalla Commissione.

Presidente. Si regolerà poi la numerazione degli articoli coordinandoli in base a questa proposta del ministro, che fa passare l'articolo 23 nelle disposizioni transitorie col numero 33.

Barazzuoli, ministro di agricoltura e commercio. Ora che è stabilita la distinzione fra i Crediti fondiari degli Istituti di emissione, dei quali si preoccupa a ragione l'onorevole ministro del Tesoro, e gli altri Istituti di credito fondiario, io mi fo iniziatore di un piccolo emendamento all'articolo 23 del Ministero divenuto 33.

Ove si dice: « Gl'Istituti potranno, per una sola volta, consentire ai mutuatari, i quali alla data della pubblicazione della presente legge, siano in arretrato di non più di otto semestralità, di prolungare i termini del rimborso dell'intero mutuo di tanti nuovi semestri quante sono le rate scadute e non pagate, riportando sopra tutte le semestralità ancora dovute l'ammontare degli interessi di mora maturati » io aggiungerei qui: « e le spese giudiziali sostenute. » Siccome gl'Istituti di credito debbono essere rimborsati delle spese, che hanno cagionate i debitori morosi, credo che sarebbe una agevolazione ai debitori stessi il ripartire sulle rimanenti semestralità realmente la somma delle spese sostenute dagli Istituti, anzichè costringerli a pagarle tutte in una volta.

Se la Commissione accetta questo emendamento, mediante esso sarà alleviata alquanto la condizione dei debitori, ed io ne sarò lietissimo.

Presidente. Dunque si tratta di aggiungere in fondo al primo capoverso le parole « e le spese giudiziali sostenute. » La Commissione accetta l'emendamento?

Balenzano, relatore. Sì.

Presidente. Pongo a partito l'articolo 23, ora 33, con questo emendamento:

« Gl'Istituti potranno, per una sola volta, consentire ai mutuatari, i quali, alla data della pubblicazione della presente legge, siano in arretrato di non più di otto semestralità, di prolungare i termini del rimborso dell'intero mutuo di tanti nuovi semestri quante sono le rate scadute e non pagate, riportando sopra

tutte le semestralità ancora dovute l'ammontare degli interessi di mora maturati e le spese giudiziali sostenute.

« In tali casi non sarà dovuto alcun nuovo compenso all'Erario e l'atto relativo sarà registrato con la tassa fissa di lire tre. »

(È approvato).

Viene ora l'articolo 34 del disegno di legge della Commissione:

« Le disposizioni della presente legge sono applicabili anche agl'Istituti di Credito fondiario in liquidazione. »

Ma prima bisogna approvare l'articolo 31 della Commissione, che era rimasto sospeso, perchè il ministro di agricoltura proponeva che fossero aggiunte le parole « legge 8 agosto 1895. »

Sonnino Sidney, ministro del tesoro. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Sonnino Sidney, ministro del tesoro. Riguardo all'articolo 31 dichiaro di aver preso un equivoco.

Io credeva che, quando il mio collega ha parlato della legge 8 aprile 1885, parlasse di quella n. 486 « Provvedimenti di finanza e di tesoro. » Invece egli parlava della legge 8 agosto 1885 che accenna ai crediti fondiari da istituirsi, n. 519: ecco l'equivoco.

Presidente. Metto dunque a partito l'articolo 31 del disegno di legge coll'aggiunta fatta del Ministero, cioè mettendo in seguito alle altre leggi, anche la legge 8 agosto 1895 n. 519.

(È approvato).

Ora, poi, all'articolo 34 della Commissione l'onorevole ministro del tesoro propone il seguente emendamento:

« Le disposizioni della presente legge per quella parte che non sia stata regolata dalle disposizioni contenute negli allegati R ed S della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono applicabili agli Istituti di credito fondiario in liquidazione. »

La Commissione accetta tale nuova dizione?

Balenzano, relatore. La Commissione l'accetta.

Presidente. Metto a partito questo articolo così modificato.

(È approvato).

In principio della prossima seduta si procederà alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Interrogazioni ed interpellanze.

Presidente. Si dia lettura delle interpellanze ed interrogazioni pervenute alla Presidenza.

Viene prima di tutto un'interpellanza dell'onorevole Morelli Enrico.

Morelli Enrico. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Morelli Enrico. Ritiro quest'interpellanza, mantenendo l'interrogazione che ho presentata sullo stesso argomento.

Borgatta, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, onde conoscere con quali criterii si vanno accertando, ed in molti casi più che triplicando, i presunti redditi, soggetti a ricchezza mobile, dei vari contribuenti ed in modo speciale degli agricoltori affittuari di terre, il cui reddito in generale non può subire forti variazioni da un biennio all'altro e che per le condizioni della vessata agricoltura tende più a diminuire che a crescere.

« Marazzi Fortunato. »

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro delle finanze, per conoscere se sia vero che, cominciando dal 1° gennaio prossimo venturo, egli intenda che abbia a cessare la riesportazione temporanea, franca da ogni dazio di confine, delle bottiglie e delle casse contenenti le acque minerali medicamentose provenienti dal Trentino ».

« Gemma. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno per sapere se sono a sua conoscenza le ragioni per le quali il prefetto di Caserta non ha comunicato agli amministratori del Manicomio di Aversa i risultati della lunga inchiesta, mentre fatti specifici sono riferiti da giornali.

« Montagna. »

« Il sottoscritto domanda d'interrogare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio sulla condizione ed operato della Commissione e del R. Commissario circa la liquidazione e resa di conto della già Cassa-Agricola di Piombino.

« Zavattari. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno circa le condizioni della Congregazione di carità di Capua.

« Imbriani-Poerio. »

« Il sottoscritto interroga il ministro dei lavori pubblici per sapere a quale punto trovansi gli studi già da circa un anno iniziati per la bonifica delle terre del basso Carpi-giano e del Novese, e quando potranno essere intrapresi i lavori per la bonifica stessa reclamata da urgenti necessità agricole ed igieniche.

« Fanti. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il presidente del Consiglio e il ministro degli affari esteri sulla politica italiana in Oriente.

« Valle. »

« Il sottoscritto interPELLA il ministro dell'interno sullo scioglimento del Consiglio provinciale di Terra di Lavoro.

« Antonio Gaetani. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dell'interno intorno ai provvedimenti che intende adottare per l'amministrazione del Manicomio di Aversa.

« Verzillo. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dell'interno intorno allo scioglimento del Consiglio provinciale di Caserta.

« Verzillo. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro degli affari esteri, sulla tutela degli interessi italiani in Oriente.

« Lucifero. »

Presidente. Le interrogazioni saranno iscritte nell'ordine del giorno.

Quanto alle interpellanze, gli onorevoli ministri diranno se e quando intendano di rispondervi.

La seduta termina alle 18.10.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì.

1. Interrogazioni.
2. Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:
Modificazioni alle leggi sul Credito Fondiario 22 febbraio 1885, n. 2922, e 17 luglio 1890, n. 6955. (60 e 61 bis).
3. Esposizione finanziaria.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Direttore dell'ufficio di revisione.

Roma, 1895. — Tip. della Camera dei Deputati.